

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 2045 e 2045-bis-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORI: CENINI, *per l'entrata*; CONTI, *per la spesa*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 1962

(V. Stampato n. 3593)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 4 giugno 1962

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 1962

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963

INDICE

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE	Pag. 4
a) entrate tributarie	» 5
b) entrate extra tributarie	» 11
DISAVANZO EFFETTIVO	» 13
MOVIMENTO DI CAPITALI	» 13
DISAVANZO FINANZIARIO	» 14
POLITICA TRIBUTARIA	» 14
imposizione diretta	» 15
esenzioni	» 17
FINANZA LOCALE	» 17

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

1. — ESAME DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA	Pag. 32
2. — MODIFICHE AGLI ARTICOLI 34 E 35 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923 N. 2440	» 33
3. — MODIFICHE AGLI ARTICOLI 37 E 49 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923 N. 2440	» 35
4. -- ELIMINAZIONI DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO E DISCI- PLINA DEI FONDI RELATIVI	» 44
5. — PREVISIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63	» 46
6. — CONFRONTI CON I DATI PROVVISORI DI CONSUNTIVO DEL- L'ESERCIZIO 1960-61	» 46
7. — CONFRONTI CON L'ESERCIZIO 1961-62	» 49
8. — CONFRONTI DELLE SPESE EFFETTIVE CON LE CORRISPON- DENTI PREVISIONI INIZIALI DELL'ESERCIZIO 1961-62	» 50
9. — SPESE PER IL PERSONALE	» 52
10. — SPESE DI INVESTIMENTO	» 53
11. — SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	» 59
12. -- GESTIONE AMMASSO DEL GRANO	» 59
13. — GESTIONE DI COMPETENZA - GESTIONE DI CASSA - RESIDUI	» 60
14. — DEBITO PUBBLICO	» 61
15. — QUALIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	» 63
DISEGNO DI LEGGE	» 64

RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ONOREVOLI SENATORI. — Il riepilogo generale delle previsioni di entrata e di spesa, per l'esercizio finanziario 1962-63, in con-

fronto con le previsioni dell'esercizio 1961-1962, si presenta come in appresso:

	Previsioni dell'esercizio 1961-62	Previsioni dell'esercizio 1962-63	Differenze
	—	—	—
	(Milioni di lire)		
<i>Parte effettiva:</i>			
Spesa	4.335.466 -	4.761.028,2	+ 425.562,2
Entrata	4.050.299,1	4.482.212,3	+ 431.913,2
Disavanzo effettivo	285.166,9	278.815,9	— 6.351 -
<i>Movimento di capitali:</i>			
Spesa	514.696,2	411.687,7	— 103.008,5
Entrata	64.638,9	37.188,2	— 27.450,7
Eccedenza della spesa sull'entrata	450.057,3	374.499,5	— 75.557,8
<i>In complesso:</i>			
Spesa	4.850.162,2	5.172.715,9	+ 322.553,7
Entrata	4.114.938 -	4.519.400,5	+ 404.462,5
Disavanzo finanziario	735.224,2	653.315,4	— 81.908,8

Sono previste pertanto in aumento sia le entrate che le spese.

Il disavanzo finanziario è previsto invece in diminuzione, per miliardi 81,9 — pari all'11,14 per cento —. Ciò denuncia un positivo inizio, di *inversione di marcia*, tenuto

presente che fino ad ora aveva segnato un progressivo aumento.

In diminuzione, per quanto in cifra minima, è previsto pure il disavanzo di parte effettiva (— miliardi 6,3).

Devesi però notare che nella spesa non

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono inclusi taluni oneri: per il « Piano Verde », calcolati per l'esercizio in esame a miliardi 110; per la legge riguardante la costruzione di case per lavoratori agricoli, in 20 miliardi.

Il non avere incluso in bilancio le sudette spese (nelle spese effettive) viene messo in relazione allo speciale congegno escogitato per le stesse.

È noto infatti che esse verranno affrontate mediante contrazione di mutuo con l'Istituto di credito per le opere pubbliche, il quale metterà a disposizione dello Stato il ricavato di obbligazioni.

Si è ritenuto che l'inserimento debba effettuarsi al momento del reperimento della corrispondente entrata.

Il relatore è invece d'avviso che le relative cifre di spesa e di entrata avrebbero dovuto esservi iscritte.

In realtà quindi il disavanzo effettivo sale a miliardi 409, mentre quello complessivo o finanziario non dovrebbe comunque aumentare, dovendosi iscrivere in corrispondenza una eguale cifra in entrata, nella categoria « movimento di capitali ».

Vi è però un'altra considerazione da fare, che non riguarda soltanto questo bilancio.

Il disavanzo effettivo deriva dalla somma algebrica dell'avanzo di parte ordinaria e del disavanzo di parte straordinaria.

Vedasi infatti:

Entrate e spese effettive:

	Prev. eserc. 1961-62	Prev. eserc. 1962-63	Differenze
(in milioni di lire)			
Parte ordinaria:			
Entrata	3.912.067,4	4.352.248	+ 440.180,6
Spesa	2.938.412,7	3.312.785,4	+ 374.372,7
Avanzo	973.654,7	1.039.462,6	+ 65.807,9
Parte straordinaria:			
Entrata	138.231,7	129.964,3	— 8.267,4
Spesa	1.397.053,3	1.448.242,8	+ 51.189,5
Disavanzo	1.258.821,6	1.318.278,5	+ 59.456,9
Disavanzo effettivo	285.166,9	278.815,9	— 6.351

Perciò, le entrate effettive ordinarie coprono non solo le spese effettive ordinarie, bensì anche una larga parte delle spese effettive straordinarie (più del 70 per cento); mentre, sommate alle entrate straordinarie, coprono il 94,1 per cento di tutte le spese effettive (nell'esercizio 1961-62 il 93,4 per cento).

Vista così, la situazione di bilancio si presenta più che sufficientemente sana. Tutto il problema si riferisce alla considerazione del grado di utilità e di produttività delle spese straordinarie ed al necessario equi-

brio con l'onere conseguente al crescente volume degli indebitamenti.

ENTRATE EFFETTIVE

Le entrate effettive sono previste, come da riepilogo generale, in miliardi 4.482,2. Di tale cifra, miliardi 4.230,3 riguardano cespiti tributari e miliardi 251,8 cespiti extra-tributari.

Si veda il confronto fra le previsioni dei due esercizi:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entrate tributarie:	Previsioni dell'esercizio 1961-62	Previsioni dell'esercizio 1962-63	Differenze
	—	—	—
	(Milioni di lire)		
a) Ordinarie:			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	842.550 -	983.057,5	+ 140.507,5
Tasse ed imposte sugli affari	1.371.460 -	1.616.060 -	+ 244.600 -
Dogane ed imposte indirette	919.912 -	1.002.320 -	+ 82.408 -
Monopoli	495.800 -	496.580 -	+ 780 -
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	51.050 -	55.792,5	+ 4.742,5
Altri tributi	51.000 -	—	— 51.000 -
Totale tributi ordinari	3.731.772 -	4.153.810 -	+ 422.038 -
b) Straordinarie			
Totale cespiti tributari	75.650 -	76.550 -	+ 900 -
Totale cespiti tributari	3.807.422 -	4.230.360 -	+ 422.938 -
Entrate extra-tributarie	242.877,1	251.852,3	+ 8.975,2
	<u>4.050.299,1</u>	<u>4.482.212,3</u>	<u>+ 431.913,2</u>

Il previsto incremento (+ miliardi 431,9) è il più elevato, nei bilanci dello Stato, da un esercizio a quello immediatamente successivo.

Inoltre, le entrate tributarie rappresentano una percentuale mai raggiunta delle entrate effettive (94,4). Vedasi a tale riguardo la tabella in appresso, per gli esercizi dal 1955-56 a quello in esame:

Esercizi finanziari	Entrate effettive	Entrate tributarie (in miliardi di lire)	Entrate tributarie x 100 entrate effettive
1955-56	2.509,6	2.351,7	93,71
1956-57	2.803,4	2.614,2	93,10
1957-58	3.098,6	2.810,9	90,72
1958-59	3.248,4	3.017,5	92,89
1959-60	3.684,2	3.348,5	90,89
1960-61	3.953,1	3.654,3	93,45
1961-62	4.050,3	3.807,4	94
1962-63	4.482,2	4.230,4	94,38

L'aumento complessivo, come dalla tabella già vista, si riferisce pertanto, per miliardi 422,9 a cespiti tributari e per miliardi 8,9 ad entrate extra-tributarie.

a) ENTRATE TRIBUTARIE

L'incremento è la risultante di variazioni in senso opposto. La « Nota preliminare » avverte che sono state tenute presenti — ovviamente — le ripercussioni che si avranno, per l'esecuzione degli accordi del M.E.C., sui proventi delle dogane e sovrimeposte di confine, per l'ulteriore riduzione delle aliquote.

Per raggiungere un incremento così elevato (miliardi 422,9), nonostante la circostanza suddetta, *si conta* — oltre che sulla naturale dilatazione della materia imponibile, in conseguenza dell'incremento delle attività produttive e dell'espansione del reddito — su taluni provvedimenti fiscali in atto.

I principali di detti provvedimenti sono indicati a pagg. 23-24 della « Nota preliminare ».

Interessante risulta esaminare i dati analitici delle entrate tributarie, confrontati con le corrispondenti previsioni dell'esercizio 1961-62. Essi risultano da questa tabella:

ALLEGATO

PREVISIONI DI ENTRATA DI PARTE EFFETTIVA PER L'ESERCIZIO 1962-63
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE INIZIALI PER L'ESERCIZIO 1961-62

	PREVISIONI		Differenze	Aumento percentuale rispetto all'esercizio precedente
	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63		
	(in milioni di lire)			
ENTRATE TRIBUTARIE.				
a) <i>Ordinarie:</i>				
Imposte sul patrimonio e sul reddito:				
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	510.000 -	575.000 -	+ 65.000 -	12,75
Imposta sui fondi rustici	8.200 -	8.200 -	—	—
Imposta sui fabbricati	10.000 -	11.000 -	+ 1.000 -	10 —
Imposta sulle società e sulle obbligazioni.	132.000 -	140.000 -	+ 8.000 -	6,01
Imposta complementare progressiva . . .	81.000 -	89.000 -	+ 8.000 -	9,88
Imposta sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 35 % . . .	5.250 -	4.900 -	— 350 -	6,67
Quota del 12,25 per cento per l'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici . . .	—	857,5	857,5	—
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale . . .	47.000 -	51.000 -	+ 4.000 -	8,51
Imposta ordinaria sul patrimonio	100 -	100 -	—	—
Addizionale 5 per cento (E. C. A.) . . .	49.000 -	52.000 -	+ 3.000 -	6,12
Quota dell'aumento dell'addizionale (E. C. A.) riservato all'Erario	—	51.000 -	+ 51.000 -	—
	842.550 -	983.057,5	+ 140.507,5	16,68
Tasse ed imposte sugli affari:				
Imposta generale sull'entrata	835.000 -	935.000 -	+ 100.000 -	11,98
Imposta di registro	109.000 -	130.000 -	+ 21.000 -	19,27
Imposta ipotecaria.	29.000 -	34.000 -	+ 5.000 -	17,24
Addizionale 5 per cento E. C. A.	8.000 -	10.600 -	+ 2.600 -	3,25
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riservato all'Erario.	—	10.000 -	+ 10.000 -	—
Imposta di bollo	114.000 -	154.000 -	+ 40.000 -	35,09
Imposta in surrogazione del registro e del bollo	23.500 -	33.000 -	+ 9.500 -	40,43
Imposta sulla pubblicità	4.500 -	7.000 -	+ 2.500 -	5,56
Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati	33.000 -	60.000 -	+ 27.000 -	8,18
Da riportarsi	1.156.000 -	1.373.600 -	+ 217.600 -	

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO

	PREVISIONI		Differenze	Aumento percentuale rispetto all'esercizio precedente
	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63		
	(in milioni di lire)			
<i>Riporto</i> . . .	1.156.000 -	1.373.600 -	+ 217.600 -	
Tasse sulle concessioni governative . . .	61.500 -	67.500 -	+ 6.000 -	9,76
Tasse automobilistiche	58.310 -	70.000 -	+ 11.690 -	2 —
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli	—	1.700 -	+ 1.700 -	—
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione	47.120 -	53.480 -	+ 6.360 -	13,50
Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono	—	1.300 -	+ 1.300 -	—
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse	29.930 -	29.930 -	—	—
Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici quota del 25 per cento	3.750 -	3.500 -	— 250 -	6,67
Tasse di pubblico insegnamento e relative all'istruzione superiore	4.650 -	4.850 -	+ 200 -	4,30
Tasse di bollo sui documenti di trasporto	9.000 -	9.000 -	—	—
Tasse di bollo sulle carte da giuoco . .	1.200 -	1.200 -	—	—
	1.371.460 -	1.616.060 -	+ 244.600 -	17,79
Dogane ed imposte indirette:				
Dogane e diritti marittimi	200.000 -	215.000 -	+ 15.000 -	7,50
Sovrimposte di confine	29.000 -	31.600 -	+ 2.600 -	8,97
Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate	12.500 -	16.350 -	+ 3.850 -	30,80
Diritto per traffico di perfezionamento della C. E. E. dovuti sui prodotti di origine non comunitaria	—	450 -	+ 450 -	—
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati	432.500 -	475.000 -	+ 42.500 -	9,83
Imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio	300 -	—	— 300 -	—
Imposta sul gas e sull'energia elettrica	25.000 -	29.000 -	+ 4.000 -	16 —
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili	15.000 -	15.300 -	+ 300 -	2 —
Imposta sul gas metano	6.800 -	6.000 -	— 800 -	11,76
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche	2.200 -	2.500 -	+ 300 -	13,64
<i>Da riportarsi</i> . . .	723.300 -	791.200 -	— 70.100 -	

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO

	PREVISIONI		Differenze	Aumento percentuale rispetto all'esercizio precedente
	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63		
	(in milioni di lire)			
<i>Riporto . . .</i>	723.300 -	791.200 -	+ 70.100 -	
Imposta di fabbricazione sulla margarina	3.000 -	2.500 -	+ 500 -	16,67
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi	1.700 -	1.700 -	—	—
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine	66.000 -	71.000 -	+ 5.000 -	7,58
Imposta sul consumo del caffè	50.000 -	53.000 -	+ 3.000 -	6 —
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè	900 -	900 -	—	—
Imposta di fabbricazione sugli spiriti	21.000 -	23.000 -	+ 2.000 -	9,52
Imposta di fabbricazione sulla birra	11.500 -	14.000 -	+ 2.500 -	21,74
Imposta di consumo sul cacao	4.000 -	4.000	—	—
Imposta di fabbricazione sui filati	32.000 -	34.000 -	+ 2.000 -	6,25
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato	6.500 -	7.000 -	+ 500 -	7,69
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati	12 -	20 -	+ 8 -	66,67
	919.912 -	1.002.320 -	+ 82.408 -	8,96
Monopoli:				
Imposta sul consumo dei tabacchi	462.520 -	463.000 -	+ 480 -	0,10
Imposta sul consumo dei sali	18.200 -	18.200 -	—	—
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette	2.880 -	2.880 -	—	—
Imposta sulla fabbricazione dei flammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione	12.200 -	12.500 -	+ 300 -	2,46
	495.800 -	496.580 -	+ 780 -	0,16
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:				
Provento del lotto	42.000 -	48.000 -	+ 6.000 -	14,29
Tassa di lotteria	600 -	600 -	—	—
Proventi delle attività di giuoco	2.450 -	1.592,5	— 857,5	35 —
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento	6.000 -	5.600 -	— 400 -	6,67
	51.050 -	55.792,5	+ 4.742,5	9,29
Altri tributi:				
Somme da provvedersi mediante provvedimenti di carattere fiscale	51.000 -	—	— 51.000 -	—
Totale tributi ordinari	3.731.772 -	4.153.810 -	+ 422.038 -	11,31

Segue ALLEGATO

	PREVISIONI		Differenze	Aumento percentuale rispetto all'esercizio precedente
	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63		
	(in milioni di lire)			
b) <i>Straordinarie:</i>				
Imposte e tributi sul patrimonio e sul reddito:				
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	25.000 -	25.000 -	—	—
Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio	300 -	300 -	—	—
Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio di società ed enti	1.000 -	1.000 -	—	—
Imposta straordinaria sui sovraprofiti di guerra	150 -	100 -	50 -	33,33
Avocazione dei profitti di contingenza	600 -	600 -	—	—
Avocazione dei profitti di regime	100 -	50 -	50 -	50 -
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177	48.500 -	49.500 -	+ 1.000 -	2,06
Totale tributi straordinari	75.650 -	76.550 -	+ 900 -	1,32
Totale entrate tributarie	3.807.422 -	4.230.360 -	+ 422.938 -	11,11

Pertanto, le cifre più notevoli d'incremento riguardano:

a) per le imposte sul patrimonio e sul reddito: l'imposta sui redditi di ricchezza mobile (miliardi 65); l'imposta sulle società (miliardi 8); l'imposta complementare sul reddito (miliardi 8); l'imposta sulle successioni e donazioni (miliardi 4); la quota dell'aumento dell'addizionale riservata all'Era-rio (miliardi 51). In totale miliardi 140,5.

Il gettito di queste imposte si avvicina rapidamente ai 1.000 miliardi (983 miliardi contro 842 dell'esercizio precedente, con aumento percentuale del 16,68 per cento).

Sul totale delle entrate tributarie, esso rappresenta il 23,7 per cento. Quindi, v'è un altro passo in avanti verso la modernizzazione del sistema di prelevamento.

In Gran Bretagna, considerata la nazione più ammodernata in Europa, da questo punto di vista, la percentuale sale al 50 per cento. Noi quindi siamo circa a metà strada, da quello che è considerato l'*optimum*. Ma va anche tenuto presente che, in modo ulteriormente positivo, dovrà operare la progettata imposta cedolare d'acconto (25-30 miliardi).

b) per le tasse ed imposte sugli affari: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 100); l'imposta di registro (miliardi 21); la quota di aumento dell'addizionale (miliardi 10); l'imposta di bollo (miliardi 40); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 27); le tasse automobilistiche (miliardi 11,6). In totale miliardi 244,6. Questo gruppo, nonostante il positivo andamento delle imposte sul reddito, presenta in cifra assoluta ed in percentuale la più forte tendenza all'aumento (miliardi 244,6, corrispondente al 17,79 per cento).

Le previsioni assommano a miliardi 1.616 contro 1.371,4 dell'esercizio precedente. Il maggiore aumento, come si è visto, è previ-

sto nel gettito dell'imposta generale sull'entrata (100 miliardi). Ciò è in relazione al continuo incremento degli scambi ed al progressivo reperimento delle evasioni.

Non va dimenticato che il reperimento dell'imposta sull'entrata è un elemento importante anche agli effetti dell'imposizione diretta.

c) per le dogane ed imposte indirette: le dogane e diritti marittimi (miliardi 15); l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e derivati (miliardi 42,5). In totale miliardi 82,4.

L'aumento di miliardi 82,4 in cifra assoluta, per questo gruppo, corrisponde in percentuale all'8,96 per cento.

Vi gioca però in modo rilevante (più della metà) l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali. Mentre, per le dogane e sovrimposte di confine, l'aumento è piuttosto modesto (miliardi 15 e 2,6). Ciò è in evidente relazione col processo di riduzione dei dazi di confine, per accordi M.E.C., e legato quindi alla politica di liberalizzazione ed integrazione.

Tuttavia l'aumento nel volume delle importazioni consente di prevedere un gettito in aumento, anziché in diminuzione.

Evidentemente, la domanda che ci si pone, è che si tratti o meno di previsioni realistiche.

Ora, se si fa riferimento sia alla congiuntura economica sia al criterio adottato nelle previsioni dei passati esercizi, si deve pensare che siano calcolate con sufficiente prudenza.

Non farò riferimenti all'andamento economico, noto ai colleghi (relazione economica); ricorderò soltanto che gli accertamenti di entrate tributarie hanno regolarmente superato — e di cifre notevoli — le previsioni. Vedansi gli ultimi esercizi:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1959-60 (miliardi di lire)			1960-61 (miliardi di lire)		
	Previsioni	Dati provvisori di consuntivo	Differenza	Previsioni	Dati provvisori di consuntivo	Differenza
Entrate tributarie:						
1 ^o) Imposte sul reddito e sul patrimonio	799,4	800,3	1,0	868,1	889,2	21,1
2 ^o) Tasse e imposte sugli affari	1.107,2	1.202,6	95,4	1.200,0	1.380,3	180,3
3 ^o) Dogane	758,6	859,7	101,1	842,0	908,9	66,8
4 ^o) Monopoli	417,1	434,6	17,5	457,0	460,2	3,2
5 ^o) Lotto e lotterie	48,1	51,3	3,2	50,4	55,8	5,4
Totale entrate tributarie	3.130,3	3.348,5	218,2	3.417,5	3.694,3	276,8
Entrate extra tributarie	213,7	335,5	121,8	229,5	258,8	29,3
Totale entrate effettive	3.344,0	3.684,0	340,0	3.647,0	3.953,1	360,1

Inoltre, le entrate tributarie per 11 mesi dell'esercizio 1961-62, rapportate a 11/12 delle previsioni, denunciano una differenza in più, degli accertamenti sulle previsioni, di miliardi 278,5.

Tuttavia, il previsto incremento di miliardi 422,9 potrebbe sembrare eccessivo allorchè non si tenesse presente che la previsione stessa deriva da vari fattori concomitanti.

Già si è detto che oltre alla naturale dilatazione del reddito e quindi dei cespiti imponibili, essa si riferisce anche a provvedimenti di legge (ritocchi di aliquote eccetera), provvedimenti che già hanno provocato un

aumento nel gettito per l'esercizio 1961-62, ma che non erano nelle previsioni di tale esercizio.

b) Entrate extra-tributarie.

Le entrate extra-tributarie, come è noto, hanno una incidenza molto ridotta sul totale delle entrate effettive.

Sono previste in miliardi 251,8 ed analiticamente — confrontate con le previsioni dell'esercizio 1961-62 — risultano come dalla tabella in appresso:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PREVISIONI		Differenze	Aumento percentuale rispetto all'esercizio precedente
	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63		
	(in milioni di lire)			
Entrate extra tributarie:				
Redditi dei beni dello Stato	13.069,2	21.019,2	+ 7.950 -	60,83
Prodotti netti di aziende e gestioni autonome	57.344,8	60.285,3	+ 2.940,5	5,13
Proventi di servizi pubblici minori	27.228,7	28.583,7	+ 1.355 -	4,98
Rimborsi e concorsi nelle spese	48.715,1	48.812,7	+ 97,6	0,20
Proventi e contributi speciali	5.223,9	6.074,9	+ 851 -	16,29
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.281,4	4.716,5	+ 435,1	10,19
Entrate diverse	87.014 -	82.360 -	- 4.654 -	5,35
Totale entrate extra tributarie	242.877,1	251.852,3	+ 8.975,2	3,70

Anche per queste entrate è previsto quindi un aumento, in miliardi 8,9. Esso dipende da aumenti e diminuzioni.

Per la voce « Redditi dei beni dello Stato », l'incremento di miliardi 7,9 è dovuto essenzialmente ai maggiori proventi delle acque pubbliche e pertinenze idrauliche (+ miliardi 4,1), delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali (+ miliardi 2,5) e dei diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulle concessioni di esercizio sulle miniere (+ miliardi 0,8).

Il previsto maggior gettito, per gli ultimi due cespiti è anche in relazione all'adeguamento dei canoni demaniali, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Per la voce « Prodotti netti di aziende e gestioni autonome » l'incremento di miliardi 2,9 va riferito ad aumenti e diminuzioni.

In aumento sono essenzialmente: i Monopoli di Stato (+ 1,4), l'Azienda Mon. banane (+ 0,6), la gestione propria della Cassa depositi e prestiti (+ 2,5) e la gestione buoni postali fruttiferi (+ 2,1); in diminuzione: l'Amministrazione delle poste e telegrafi, per l'eliminazione dell'avanzo di gestione previsto per il 1961-62 (- 4,8).

Per i « Proventi di servizi pubblici minori » è previsto un aumento di miliardi 1,3 riguardante soprattutto un maggiore provento sulle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di circolazione (+ 1,5) e un minore provento nei diritti introitati dagli uffici all'estero (- 0,4).

Piccole differenze nelle previsioni presentano altre voci: « Rimborsi e concorsi nelle spese » (+ 0,09), « Proventi e contributi speciali » (+ 0,8), « Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro » (+ 0,4).

Le « Entrate diverse » presentano invece una contrazione netta di miliardi 4,6. In esse sono comprese: le ritenute sugli stipendi, aggi e pensioni, le entrate per il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per tasse di circolazione e partecipazione dello Stato agli utili di gestione; le entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili infruttiferi dismessi dal Ministero della difesa; la quota del 65 per cento degli utili netti annuali dell'Ente nazionale idrocarburi, da versare allo Stato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, il provento di tasse portuali.

DISAVANZO EFFETTIVO

Già si è fatta qualche considerazione e cioè:

a) la cifra in bilancio di miliardi 278,8 è diversa dalla risultanza reale (considerate le spese per il Piano verde e le case ai contadini da finanziare con operazioni di mutuo), che assomma a miliardi 409;

b) il rilievo circa la copertura con entrate effettive ordinarie, non solo delle spese effettive ordinarie, bensì di oltre il 70 per cento delle effettive straordinarie.

Ripeto pertanto che tutto il problema si trasferisce sul grado di produttività delle spese straordinarie.

Poichè, se queste — dal punto di vista economico e sociale — contribuiscono veramente ad un irrobustimento del sistema, non solo dovrebbero essere assicurati i mezzi per affrontare gli oneri connessi all'ulteriore in-

debitamento, ma recare vantaggio anche in modo più largo e permanente agli effetti dell'ulteriore dilatazione delle entrate.

Le spese per investimenti produttivi sono calcolate in miliardi 932,5 (838,2 nella parte effettiva e 94,2 nel movimento di capitali. Vedi « Nota preliminare, pagg. 34-35).

Ora, in fondo, non pare del tutto errata l'opinione di coloro che ritengono essere il disavanzo così denunciato, niente di più di una conseguenza formale del nostro sistema di bilancio.

Se l'indebitamento è sopportabile e corrisponde ad operazioni di investimento, non dovrebbe parlarsi di disavanzo, bensì di eccedenza delle spese sulle entrate di competenza, da affrontarsi con ricorso ad operazioni finanziarie (buoni del tesoro od altro).

Si deve però aggiungere che, accedendo a considerazioni di questo tipo, si dovrebbe introdurre il sistema (altre volte accennato) di bilanci orientativi pluriennali, accanto a quelli annuali.

MOVIMENTO DI CAPITALI

Le entrate sono previste in miliardi 37,1 in confronto a miliardi 64,6 dell'esercizio precedente.

	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63	Differenze
	(Milioni di lire)		
Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	35.733,7	11.107 -	- 24.626,7
Partite che si compensano con la spesa	8.790,2	11.290,2	+ 2.500 -
Accensione di debiti	19.064 -	13.740 -	- 5.324 -
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	1.001 -	1.001 -	-
Recuperi diversi	50 -	50 -	-
	64.638,9	37.188,2	- 27.450,7

Il minor gettito di miliardi 27,4 deriva soprattutto:

per la voce: « Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro » dalla scadenza delle norme di cui alle leggi 8 luglio 1957, n. 579, e 2 aprile 1958, n. 293, riguardanti il ricupero di rette di ospedalità dovute dai Co-

muni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie, anticipate dallo Stato (— miliardi 25);

per le « Partite che si compensano con la spesa » per minori somme da trasferire allo Stato dall'Ufficio italiano dei cambi ai

sensi della legge 13 dicembre 1957, n. 1196, per concessione in mutuo all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, onde estendere i finanziamenti a medio termine alle industrie esportatrici (— miliardi 5,3).

DISAVANZO FINANZIARIO

Al disavanzo di parte effettiva (miliardi 278,8) aggiungendo l'eccedenza della spesa sull'entrata del « Movimento di capitali » (miliardi 374,5), si perviene al disavanzo finanziario in miliardi 625,3.

La parte « spesa » della categoria « Movimento di capitali » — ammontante a miliardi 411,6 — comprende però (per miliardi 231,8) la estinzione di debiti ed in particolare: il rimborso di buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza 1° gennaio 1963 (miliardi 192); l'ammortamento del debito redimibile (miliardi 11,6); l'ammortamento di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (miliardi 11); le somme dovute agli Stati Uniti d'America ad estinzione di debiti (miliardi 5,6).

L'ulteriore indebitamento, per fronteggiare il disavanzo, non sarà quindi di miliardi 653, bensì di 421.

Va però ulteriormente osservato che, sempre nelle spese per « Movimento di capitali », sono stanziati miliardi 57,9 per « accensione di crediti » e cioè per anticipazioni o prestiti e miliardi 11,2 per « partite che si compensano con l'entrata ». Così pure mi-

Inoltre, nella voce « Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso » sono compresi miliardi 15 per anticipazioni ai Comuni di rette di spedalità (in relazione alla proroga del termine per quanto dovuto alle cliniche universitarie).

Si tratta di spese che creano una contropartita immediatamente operante (credito, compenso, eccetera).

Rimangono miliardi 65,5 relativi a « partecipazioni azionarie » e miliardi 27,3 per provvedimenti legislativi in corso. Devesi però tenere presente anche i 37 miliardi di entrate.

POLITICA TRIBUTARIA

Si parla di un riesame di tutto il settore tributario. D'altra parte, la politica di programmazione economica non può prescindere da un sempre più preciso e coordinato impegno anche nel settore dei tributi.

Vi sono motivi di fondo: la rapida evoluzione economica in atto, con la conseguente maggiore importanza di taluni tipi di reddito in confronto ad altri ed in confronto alle situazioni del passato; la parziale irrealizzazione di taluni traguardi della riforma Vanoni e della legge Tremelloni, per cui, mentre è ancora lontano il tempo di rapporti di fiducia tra fisco e contribuenti, permangono zone di evasione e soprattutto di evasione parziale; un adeguamento più sistematico alle esigenze del Trattato del M.E.C. e quindi della armonizzazione dei sistemi tributari dei sei Paesi.

Ma l'intervento globale ed in profondità è sempre lento ad effettuarsi e suppone meditato studio. Più difficile si dimostra in periodo di rapida evoluzione.

Nel frattempo, il Ministro delle finanze non è stato inattivo; sia per reperire nuove entrate necessarie a fronteggiare nuovi o maggiori oneri, sia per eliminare talune incongruenze o ritoccare opportunamente in quei settori tributari che erano da tempo più o meno trascurati.

Uno dei punti nei quali si è operato è la imposta di ricchezza mobile (categoria A e B), con inasprimento di aliquote nei redditi più elevati e con accentuazione di quella certa gradualità o progressività che già era in atto.

L'inasprimento di aliquote può essere considerato in contraddizione con i principi della riforma Vanoni. Così come la progressività in un tributo reale come la ricchezza mobile può essere considerata in contraddizione con l'affermazione, costantemente fatta, che la progressività deve operare nel reddito globale e quindi sulle imposte personali.

Ma, mentre bisogna guardarsi da posizioni troppo rigide (anche se teoricamente esatte), credo che i dati dell'esperienza e l'evol-

versi della situazione consigliassero di addi-
venire a tali provvedimenti.

L'esperienza denuncia una non raggiunta
fiduci anei rapporti tra fisco e contribuenti
ed un sistema ed un apparato fiscale che
presenta tutt'ora notevoli lati di inadeguatez-
za, non consentendo ancora di seguire appie-
no e tempestivamente le manifestazioni del
reddito.

La consapevolezza di tali deficienze o ca-
renze, ha consigliato il ricorso a detti prov-
vedimenti che, se in certa misura contraddi-
cono taluni principi di dottrina, rappre-
sentano però un rimedio pratico ad incon-
venienti più gravi.

Bisogna aggiungere che un ritocco di ali-
quote si è operato anche per l'imposta com-
plementare sul reddito.

Con legge 18 aprile 1962, n. 209, si è in-
trodotta una nuova scala, lasciando però
inalterate le aliquote relative ai redditi fino
al limite di 5 milioni.

Sono state invece aumentate considerevol-
mente quelle riguardanti i redditi oltre il
limite suddetto. L'aliquota massima è pas-
sata dal 50 al 65 per cento.

Perciò, oltre ad una più accentuata gra-
duazione o progressività nella applicazione
dell'imposta di ricchezza mobile, non si è
trascurato di rivedere nello stesso senso la
progressività dell'imposta complementare,
imposta personale, applicata sul reddito glo-
bale.

Ritocchi di varia importanza si riferisco-
no ad altri tributi: tasse fisse minime di re-
gistro e dipotecarie; imposte di bollo sulle
sentenze e decreti in materia penale; regime
tributario dei contratti d'appalto e delle
concessioni di pubblico servizio, agli effetti
dell'imposta di registro; modifiche in mate-
ria di bollo, imposta generale sull'entrata,
di tasse automobilistiche eccetera; nuove di-
sposizioni per le assicurazioni private ed i
contratti vitalizi; modifiche all'imposta di
fabbricazione sui filati di fibre tessili; ecce-
tera.

Si tratta di adeguamenti, intesi a rendere
più omogeneo il sistema e ad ovviare a rile-
vati inconvenienti od incongruenze.

Taluni sono comunque da considerare
provvedimenti di carattere transitorio, in at-
tesa di un nuovo e più coordinato assetto,

che si auspica venga predisposto con la mag-
giore sollecitudine.

Imposizione diretta.

Il settore dell'imposizione diretta, anche
per quanto già osservato, è da considerarsi
tuttora con particolare attenzione.

Una iniziativa che, a parere del relatore,
è destinata a risultati positivi, è quella del-
l'imposta cedolare d'acconto.

Con la stessa, e posto che sia adottata, si
introdurrà uno strumento di rapida e certa
individuazione del reddito derivante dal pos-
sesso di titoli azionari (che ormai ha assun-
to molta importanza anche nel nostro Paese)
e perciò, mentre si potrà più facilmente
affrontare ed eliminare una zona notevole
di evasione, verrà certamente aumentato il
gettito della complementare.

Ma ciò che maggiormente occorre è il po-
tenziamento dell'Amministrazione finanzia-
ria e l'adeguamento della stessa alle nuove
esigenze, anche con strumenti più moderni a
sua disposizione.

Poichè si afferma non senza ragione che,
mentre il settore privato si è modernizzato
o si sta modernizzando, l'Amministrazione
pubblica si trova tutt'ora in istato di arre-
tratezza.

Ciò non deve essere interpretato nel senso
che già non si siano conseguiti dei risulta-
ti apprezzabili. Ma permane il dubbio che
troppo parziali siano tutt'ora i risultati ed
una parte non lieve del reddito sfugga an-
cora all'imposizione diretta.

Il che è motivo di permanente sperequa-
zione e della impossibilità attuale di rivede-
re, in senso di attenuazione, determinate ali-
quote.

Che una parte del reddito sfugga all'im-
posizione, lo lascia supporre il rapporto tra
reddito nazionale ed il complesso degli im-
ponibili accertati agli effetti della ricchezza
mobile.

Per il 1961, il reddito complessivamente ac-
certato è calcolato in miliardi 5.247, così ri-
partito:

Categoria A	miliardi	243,3
Categoria B	»	1.513,4
Categoria C (C-1 e C-2)	»	3.510,1
Totale	miliardi	<u>5.266,8</u>

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di tale cifra è il reddito nazionale del 1960 in miliardi 17.197.

Ora, se questi dati si raffrontano a quelli del 1951 (redditi di ricchezza mobile, complessivamente, miliardi 1.425,3 = reddito nazionale 1950 miliardi 8.400), si può avere certo la dimostrazione di un netto e marcato progresso anche in questo senso.

Infatti, dal 17 per cento del 1951, si è passati al 30 per cento nel 1961.

Quanto al flusso delle imposte dirette, esso raggiunge, come si è visto, nelle previsioni di questo bilancio, i 983 miliardi.

Ma, per quanto sia difficile addivenire a delle affermazioni sufficientemente esatte, mancando degli elementi necessari per un confronto abbastanza approssimato alla

realtà (parte di reddito non tassabile, esenzioni, detrazioni, redditi diversi da quelli assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, accertamenti non definiti, eccetera), pare al relatore, che lo scarto fra reddito nazionale e reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sia tutt'ora così notevole da far ritenere fondata l'ipotesi che una aliquota non indifferente si sottragga tuttora all'imposizione.

Si pensa che un ulteriore sforzo verso una più adeguata normalizzazione del settore, associato alla politica in atto di riduzione delle tariffe doganali, potrà portare anche ad un più efficace miglioramento nel rapporto tra imposizione diretta ed indiretta e sui consumi.

D'altra parte, tale rapporto è andato costantemente sviluppandosi in senso positivo dal 1950 ad oggi.

Vedasi infatti il prospetto in appresso:

TABELLA N. 15.

IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE

ESERCIZI FINANZIARI	IMPOSTE DIRETTE		IMPOSTE INDIRETTE	
	Ammontare in milioni	Percentuale	Ammontare in milioni	Percentuale
1950-51	247.202	19,21	1.039.712	80,79
1951-52	339.869	22,60	1.164.243	77,40
1952-53	352.807	21,49	1.288.772	78,51
1953-54	398.582	21,30	1.473.094	78,70
1954-55	428.525	20,62	1.649.229	79,38
1955-56	523.498	22,26	1.828.161	77,74
1956-57	622.471	23,81	1.991.694	76,19
1957-58	690.420	24,56	2.120.500	75,44
1958-59	753.577	24,97	2.263.931	75,03
1959-60	800.303	23,90	2.548.158	76,10
1960-61 (a)	889.203	24,07	2.805.090	75,93
1961-62 (b)	961.550	25,25	2.845.872	74,75
1962-63 (b)	1.059.608	25,05	3.170.752	74,95

(a) Dati provvisori di consuntivo.

(b) Previsioni.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del Paese e Nota preliminare del bilancio di previsione.

Si deve comunque aggiungere che, pur dovendosi prefiggere un ulteriore miglioramento nel senso indicato, onde l'imposizione diretta corrisponda meglio alla propria funzione in un moderno ed equilibrato sistema tributario — resterà pur sempre un largo settore di imposizione indiretta, con propria particolare funzione, anche perequativa.

Si pensi intanto a tutte le tasse, riferentisi al corrispettivo di un servizio; e che anche talune imposte assolvono una eguale funzione. Altre sono volte ad applicare imposizioni nel momento in cui la ricchezza si manifesta. Così pure, non va trascurato il carattere perequativo di imposte sui consumi non necessari.

In sostanza, anche per questo problema, bisogna guardarsi da posizioni di troppa rigidità. Tendere ad una proporzionalità più soddisfacente, rendendosi però conto che una imposizione articolata — in diretta ed indiretta — indipendentemente dalle pur ovvie considerazioni circa il volume del gettito, riesce meglio a rappresentare le complesse esigenze di un ben congegnato sistema tributario.

Esenzioni.

Questo annoso problema ha più volte impegnato l'attenzione della 5^a Commissione e del Ministro competente.

Tutti convengono che sia arduo vederci chiaro nella selva di disposizioni che si sono succedute nel tempo. Altrettanto però riconoscono che il problema vada affrontato.

Bisogna procedere ad una accurata revisione, per modificare ciò che va modificato, in relazione a nuove e diverse condizioni o situazioni, per eliminare ciò che non ha più ragione di essere. Altrimenti, certe esenzioni diventano delle legali evasioni.

Un settore di esenzione che, ad avviso del relatore, va totalmente riesaminato, è ad esempio quello delle aree depresse del Centro-Nord e ciò anche in connessione alle norme in atto per la dichiarazione di area depressa.

L'esenzione tributaria, in molti casi di situazioni economiche ormai radicalmente mutate, diventa motivo di sperequazione. L'esperienza sta inoltre dimostrando come l'esenzione concessa a singoli Comuni non sia più confacente alle esigenze di uno sviluppo ordinato e bilanciato, creando essa in molti casi zone comunali incentivate a tutto o parziale danno di confinanti zone non godenti del beneficio e la cui economia minaccia spesso — in conseguenza di tale fatto — di indebolirsi.

FINANZA LOCALE

Non è il caso di spendere parole per dimostrare la necessità di una riforma organica. Essa è universalmente riconosciuta. Ma probabilmente si dovrà ancora attendere. Infatti, essa è legata ad un assetto definitivo della finanza statale e presuppone inoltre il varo della riforma della legge comunale e provinciale.

Aggiungasi che, predisponendosi l'Ente regione, nel quadro della finanza locale bisognerà fare il suo posto anche alle esigenze di tale ente.

Quindi, nonostante l'urgenza, non si vede come si possa rapidamente affrontare il problema di una riforma organica.

Converrà pertanto rivolgere l'attenzione a qualche aspetto del problema, nell'ambito dell'ordinamento attuale.

Una prima osservazione si riferisce allo andamento delle entrate effettive delle Provincie, dei Comuni e delle Regioni a statuto speciale.

I dati, dal 1957 al 1961, sono i seguenti:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE EFFETTIVE
(in milioni di lire)

ANNO	Regioni	Province	Comuni	Complessivamente
1957	92.292	154.476	567.502	814.270
1958	92.783	160.729	607.849	861.361
1959	103.846	179.773	685.214	968.833
1960	106.343	212.900	739.633	1.058.876
1961	120.869	254.289	809.237	1.184.395

TABELLA N. 2.

RIPARTIZIONE ENTRATE EFFETTIVE
(in milioni di lire)

ANNI	ENTRATE TRIBUTARIE		COMPARTICIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI		ENTRATE EXTRA-TRIBUT.		TOTALE	
	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale
1957	443.091	54,4	184.848	22,7	186.331	22,9	814.270	100
1958	471.276	54,7	199.089	23,1	190.996	22,2	861.361	100
1959	502.157	51,8	215.387	22,3	251.289	25,9	968.833	100
1960	523.962	49,6	228.840	21,7	303.308	28,7	1.056.110	100
1961	539.664	45,5	257.764	21,8	386.967	32,7	1.184.395	100

Quindi, le entrate effettive, dal 1957 al 1961 sono aumentate del 45 per cento. Ma per le entrate tributarie e compartecipazioni a tributi erariali, l'aumento è stato del 26,9 per cento.

Il maggior gettito delle entrate delle Regioni è fornito da quote di compartecipazione a tributi erariali (l'89 per cento per la Sicilia, il 91 per cento per la Sardegna, l'81

per cento per il Trentino-Alto Adige ed il 40 per cento per la Valle d'Aosta).

Per le Province, il maggior gettito nelle entrate tributarie, è dato dalle sovrimeposte e addizionali. Per quanto riguarda le compartecipazioni, dalle addizionali, tasse automobilistiche ed imposta generale sull'entrata

Per i Comuni, il maggior gettito sulle entrate tributarie deriva: dalle imposte di

consumo (miliardi 217 nel 1961); dall'imposta di famiglia (miliardi 85 nel 1961); dall'imposta sulle industrie, commerci eccetera (miliardi 58 nel 1961). Le compartecipazioni sono risultate nel 1961 nell'importo di 82 miliardi, di cui 60 per quota I.G.E. e 22 per quota nel provento erariale relativo ai pubblici spettacoli.

Nello stesso periodo e cioè dal 1957 al 1961, le spese effettive sono cresciute con ritmo più accelerato in confronto alle entrate, passando da miliardi 1.053,4 a miliardi 1.779,5 con un aumento del 68 per cento.

La sproporzione è evidente. Certo, un beneficio non lieve è derivato a Provincie e Comuni dalla legge 16 settembre 1960 n. 1014. È noto come essa riguardi trasferimenti di taluni oneri allo Stato, contributi per la pubblica istruzione, intervento dello Stato a sollievo di oneri dei Comuni per mutui a ripiano di bilanci deficitari.

Ma, nonostante i precitati importanti benefici, persiste una sproporzione fra entrate e spese.

Per quanto si riferisce ai Comuni, è noto che si pensa ad un riordinamento dell'imposta di consumo.

È poi nuovamente al Senato, dopo tormentate vicende, la legge sulle aree fabbricabili.

Sarebbe opportuno rivedere, ad avviso del relatore, anche la quota I.G.E. da devolvere a Provincie e Comuni.

Indipendentemente da particolari disposizioni relative alle zone montane o depresse, sarebbe auspicabile in tutti gli altri casi, un congegno di quote aggiunte rapportate — non alla popolazione — bensì, con proporzionalità inversa, al gettito delle principali voci di imposte o sovrimposte.

È un problema che si discute da tempo e sulla cui difficoltà di risoluzione non v'è dubbio. Ma è evidente che il solo parametro della popolazione non soddisfa dal punto di vista equitativo.

Onorevoli colleghi, il Bilancio in esame, per quanto attiene all'Entrata, avrebbe certo meritato unarelazione più ampia ed approfondita. Senonchè, data la ristrettezza del tempo a disposizione, si è limitato l'esame ad alcuni punti, in conformità tuttavia a quanto ha fatto oggetto di esposizione avanti la V Commissione.

Elementi utili di esame saranno certo forniti dalla discussione in Assemblea e, da tutto l'insieme, pensa il relatore che ne potrà risultare un panorama meno incompleto.

Ritiene di dover raccomandare il bilancio — per la parte che lo riguarda — al voto favorevole dell'Assemblea.

CENINI, *relatore*

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ONOREVOLI SENATORI, il riepilogo degli istati di previsione dell'entrata e della spesa e del disavanzo per l'esercizio finanziario 1962-63, come da disegno di legge (n. 3593) presentato il 29 gennaio 1962, dal ministro del Tesoro (Taviani) di concerto col ministro del Bilancio (Pella) alla Camera dei deputati ed approvato (art. 34) il 29 maggio 1962, ed al Senato trasmesso addì 4 giugno 1962, (nn. 2045 e 2045-bis), è il seguente:

Entrata e spesa effettive:

Entrata	L.	4.482.212.267.225
Spesa	»	4.761.028.226.796
		Disavanzo effettivo
	L.	278.815.959.571

Movimento di Capitali:

Entrata	L.	37.188.262.045
Spesa	L.	411.687.742.665
		Disavanzo
	L.	374.499.480.620

Riassunto generale:

Entrata	L.	4.519.400.529.270
p esa.	»	5.172.715.969.461
		Disavanzo finanziario
	L.	653.315.440.191

Sicchè (come da nota preliminare al bilancio di previsione) le previsioni per l'esercizio finanziario 1962-63, poste a raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali per il 1961-62, si riassumono come appresso:

	Previsioni dell'esercizio 1961-62	Previsioni dell'esercizio 1962-63		Differenze
				—
				(Milioni di lire)
<i>Parte effettiva:</i>				
Spesa	4.335.466 -	4.761.028,2	+	425.562,2
Entrata	4.050.299,1	4.482.212,3	+	431.913,2
	Disavanzo effettivo	285.166,9	—	6.351 -

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Movimenti di capitali:

Spesa	514.696,2	411.687,7	— 103.008,5
Entrata	64.638,9	37.188,2	— 27.450,7
Eccedenza della spesa sull'entrata . . .	<u>450.057,3</u>	<u>374.499,5</u>	<u>— 75.557,8</u>

In complesso:

Spesa	4.850.162,2	5.172.715,9	+ 322.553,7
Entrata	4.114.938 —	4.519.400,5	+ 404.462,5
Disavanzo finanziario	<u>735.224,2</u>	<u>653.315,4</u>	<u>— 81.908,8</u>

I dati dianzi esposti mettono in evidenza che al disavanzo finanziario complessivo di milioni 653.315,4 previsto per l'esercizio 1962-63, concorrono per milioni 278.815,9 la parte effettiva e per milioni 374.499,5 il movimento di capitali.

Il disavanzo effettivo risulta, a sua volta, come dai dati che seguono, posti a raffronto con quelli corrispondenti dell'esercizio 1961-62:

	Previsioni dell'esercizio 1961-62	Previsioni dell'esercizio 1962-63	Differenze
		(Milioni di lire)	
<i>Parte ordinaria:</i>			
Spesa	2.938.412,7	3.312.785,4	+ 374.372,7
Entrata	3.912.067,4	4.352.248 —	+ 440.180,6
Avanzo	<u>973.654,7</u>	<u>1.039.462,6</u>	<u>+ 65.807,9</u>
<i>Parte straordinaria:</i>			
Spesa	1.397.053,3	1.448.242,8	+ 51.189,5
Entrata	138.231,7	129.964,3	— 8.267,4
Disavanzo	<u>1.258.821,6</u>	<u>1.318.278,5</u>	<u>+ 59.456,9</u>
Disavanzo effettivo	<u>285.166,9</u>	<u>278.815,9</u>	<u>— 6.351 —</u>

A determinare le suesposte risultanze di parte effettiva concorrono anche le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso all'atto della presentazione del progetto di bilancio, somme iscritte in due distinti fondi, l'uno di parte ordinaria ammontante a milioni 167.893,3, l'altro di parte straordinaria di milioni 188.613,8.

Dallo specchio che precede si rileva che per l'esercizio 1962-63 è previsto un avanzo di parte ordinaria di milioni 1.039.462,6 che viene destinato alla parziale copertura del disavanzo

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di parte straordinaria previsto in milioni 1.318.278,5 rimanendo così un disavanzo di parte effettiva di milioni 278.815,9 per la cui copertura il disegno di legge di approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro prevede il ricorso ad operazioni finanziarie.

Lo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 come da nota preliminare presenta spese effettive per milioni 1.697.511,3 e spese per « movimento di capitali per milioni 432.111,1.

Tali previsioni, messe a raffronto con quelle iniziali del corrente esercizio, si riassumono come appresso:

	Previsioni 1961-62	Previsioni 1962-63	Differenza
<i>Spese effettive:</i>	(milioni di lire)		
Ordinarie	728.252,4	815.080 -	+ 86.827,6
Straordinarie	826.272,5	882.431,3	+ 56.158,8
	1.554.524,9	1.697.511,3	+ 142.986,4
<i>Spese per movimento di capitali</i>	405.090,9	342.111,1	- 62.979,8
	1.959.615,8	2.039.622,4	+ 80.006,6

Va peraltro posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso, che rientrano nella competenza di altri Ministeri, sono stati accantonati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro milioni 230.286,9 per la parte effettiva e milioni 27.250 per il movimento di capitali, di modo che le spese di pertinenza del Ministero del tesoro si riducono in sostanza a milioni 1.467.224,4 per la parte effettiva ed a milioni 314.861,1 per il movimento di capitali.

In questi ultimi importi e, propriamente, in quello di parte effettiva, sono tuttavia compresi quello di milioni 14.700 relativo al fondo per le occorrenze del Territorio di Trieste e quello di milioni 6.300 per la esecuzione di opere pubbliche nel Territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia che sono da ripartire tra i bilanci dei vari Ministeri interessati.

Rimangono ancora considerati nello stato di previsione del Ministero del tesoro e, propriamente nei fondi speciali per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, stanziamenti per complessivi milioni 22.781,7 riguardanti in tutto od in parte gli altri Dicasteri.

Peraltro, le spese del Ministero del tesoro si incrementeranno nel corso dell'esercizio di milioni 6.000 per la parte effettiva e di milioni 800 per il movimento di capitali, in relazione alle assegnazioni che saranno effettuate, ai sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante norme per l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, in relazione alle entrate da acquisire con le previste operazioni di mutuo.

Nel seguente progetto si riportano i dati dello Stato di previsione, quali risultano distintamente per ciascuno dei gruppi di oneri e per le singole rubriche del bilancio.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLE RUBRICHE	Oneri di carattere generale per il funzionamento dei vari servizi		Interessi di debito pubblico	Organi costituzionali	Interventi di carattere economico-produttivo	Interventi di carattere social
	Spese per il personale	Spese per i servizi				
1	2	3	4	5	6	7
(milioni di lire)						
SPESE EFFETTIVE						
<i>Ordinarie</i>						
Oneri generali dello Stato	»	215 -	258.327,2	»	196,9	9.154
Organi e servizi generali dello Stato . .	8.273,2	11.145,9	»	13.427 -	512 -	355
Debito vitalizio e trattamenti similari . .	5.393,2	»	»	»	»	»
Spese generali del Tesoro	13.448,7	20.541,4	»	»	»	»
Servizi speciali del Tesoro	7.085,3	30.980 -	»	»	»	»
Fondi di riserva e speciali	200 -	»	»	»	»	»
Totale spese ordinarie . . .	34.400,4	62.882,3	258.327,2	13.427 -	708,9	9.509
<i>Straordinarie</i>						
Oneri generali dello Stato	»	10.090,5	»	»	225.335,9	2.66
Organi e servizi generali dello Stato . .	57,3	32,6	»	»	»	18.430
Debito vitalizio	»	»	»	»	»	»
Spese generali del Tesoro	823 -	2 -	»	»	»	»
Servizi speciali del Tesoro	615,8	2.485,6	»	»	»	»
Fondi speciali	»	»	»	»	»	»
Totale spese straordinarie . . .	1.496,1	12.610,7	»	»	225.335,9	21.111,
Totale generale . . .	35.896,5	75.493 -	258.327,2	13.427 -	226.044,8	30.620,

(a) di cui milioni 89.917,1 concernono oneri per il personale considerati nei fondi speciali in relazione a provvedimenti

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Assegnazioni di aziende e altri orga- nismi auto- nomi	Interventi a favore della finanza regionale e di quella degli Enti locali	Danni di guerra e simili	Accordi in- ternazionali	Pensioni di guerra e simili	Devoluzio- ni di entrate e spese aventi rela- zione con le entrate	Altre spese diverse	Fondi di riserva e speciali	Totale
8	9	10	11	12	13	14	15	16
(milioni di lire)								
88.686,2	120.600 -	»	7.205 -	»	»	»	»	484.384,5
3.700 -	»	»	»	»	»	»	»	37.413,1
»	»	»	»	»	»	»	»	5.393,2
»	»	»	»	»	»	»	»	33.990,1
»	»	»	»	»	740,5	»	»	38.805,8
»	26.000 -	»	»	»	»	»	188.893,3	215.093,3
92.386,2	146.600 -	»	7.205 -	»	740,5	»	188.893,3	815.080 -
19.450 -	5.000 -	1.000 -	13.016,1	»	»	267,3	»	276.840,9
105.032 -	»	»	»	»	»	2.628,3	»	126.180,2
»	»	»	»	226.470 -	»	»	»	226.470 -
»	»	»	»	»	»	»	»	825 -
»	»	22.800 -	»	»	»	»	»	25.901,4
»	»	»	»	»	»	»	226.213,8	226.213,8
124.482 -	5.000 -	23.800 -	13.016,1	226.470 -	»	2.895,6	226.213,8	882.431,3
216.868,2	151.600 -	23.800 -	20.221,1	226.470 -	740,5	2.895,6	(a) 415.107,1	1.697.511,3

legislativi in corso.

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

MINISTERI	PARTE STRAORDINARIA				I N S I E M M E		TOTALE GENERALE (colonne 5 e 6)
	Parte ordinaria Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Entrate e spese per movimento di capitali	Totale (colonna 2 e 3)	Entrate e spese effettive (colonne 1 e 2)	Entrate e spese per movimento di capitali	
SPESA							
Tesoro	815.079.976.090	882.431.273.700	342.111.107.120	1.224.542.380.820	1.697.511.249.790	342.111.107.120	2.039.622.356.910
Finanze	475.635.801.210	27.857.010.000	671.234.000	28.528.244.000	503.492.811.210	671.234.000	504.164.045.210
Grazia e giustizia	84.196.824.000	1.066.500.000	—	1.066.500.000	85.263.324.000	—	85.263.324.000
Affari esteri	33.893.871.340	1.765.002.610	11.796.365	1.776.798.975	35.658.873.950	11.796.365	35.670.670.315
Pubblica istruzione	601.916.091.170	9.853.229.400	—	9.853.229.400	611.769.320.570	—	611.769.320.570
Interno	192.662.895.000	35.755.314.485	1.231.899.980	36.987.214.465	228.418.209.485	1.231.899.980	229.650.109.465
Lavori pubblici	44.579.473.000	244.831.301.046	—	244.831.301.046	289.410.774.046	—	289.410.774.046
Trasporti	13.302.093.000	11.557.758.400	—	11.557.758.400	24.859.851.400	—	24.859.851.400
Poste e telecomunicazioni	140.690.000	—	—	—	140.690.000	—	140.690.000
Difesa	696.076.487.600	88.799.285.000	10.000.000.000	98.799.285.000	784.875.772.600	10.000.000.000	794.875.772.600
Agricoltura e foreste	34.355.473.000	73.430.648.000	94.205.200	73.524.853.200	107.786.121.000	94.205.200	107.880.326.200
Industria e commercio	9.489.278.200	27.904.160.700	—	27.904.160.700	37.393.438.900	—	37.393.438.900
Lavoro e previdenza sociale	229.356.030.000	9.417.334.400	—	9.417.334.400	238.773.364.400	—	238.773.364.400
Commercio con l'estero	9.370.744.000	466.700.000	—	466.700.000	9.837.444.000	—	9.837.444.000
Marina mercantile	9.126.806.510	16.663.000.000	20.000.000	16.683.000.000	25.789.806.510	20.000.000	25.809.806.510
Bilancio	129.880.000	—	—	—	129.880.000	—	129.880.000
Partecipazioni statali	468.080.000	800.000.000	57.500.000.000	58.300.000.000	1.268.080.000	57.500.000.000	58.768.080.000
Sanità	55.952.297.000	1.000.050.000	—	1.000.050.000	56.952.347.000	—	56.952.347.000
Turismo e spettacolo	7.052.630.000	14.644.237.935	47.500.000	14.691.737.935	21.696.867.935	47.500.000	21.744.367.935
Totale	3.312.785.421.120	1.448.242.805.676	411.687.742.665	1.859.930.548.341	4.761.028.226.796	411.687.742.665	5.172.715.969.461
Entrata	4.352.248.038.285	129.964.228.940	37.188.262.045	167.152.490.985	4.482.212.267.225	37.188.262.045	4.519.400.529.270
Differenze	+ 1.039.462.617.165	— 1.318.278.576.736	— 374.499.460.620	— 1.692.778.057.356	— 278.815.959.571	— 374.499.480.620	— 653.315.440.191

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI (a)	PARTE EFFETTIVA			
	Gestione ordinaria		Ricostruzione ed investimenti (d)	In complesso (e = b + c + d)
	Spese civili (b)	Spese militari (c)		
Tesoro	1.282.358.278.652	—	415.152.971.138	1.697.511.249.790
Finanze	462.084.851.210	39.576.410.000	1.831.550.000	503.492.811.210
Giustizia	83.328.324.000	—	1.935.000.000	85.263.324.000
Esteri	35.339.891.200	—	318.982.750	35.658.873.950
Pubblica Istruzione	602.865.891.170	—	8.903.429.400	611.769.320.570
Interno	223.366.595.000	—	5.051.614.485	228.418.209.485
Lavori Pubblici	47.686.073.000	—	241.724.701.046	289.410.774.046
Trasporti	19.981.018.000	—	4.878.833.400	24.859.851.400
Poste e telecomunicazioni	140.690.000	—	—	140.690.000
Difesa	1.898.896.000	776.802.296.600	6.174.580.000	784.875.772.600
Agricoltura e foreste	32.272.473.000	—	75.513.648.000	107.786.121.000
Industria e commercio	8.617.442.900	—	28.775.996.000	37.393.438.900
Lavoro	230.760.135.000	—	8.013.229.400	238.773.364.400
Commercio con l'estero	9.370.744.000	—	266.700.000	9.837.444.000
Marina mercantile	10.148.306.510	—	15.641.500.000	25.789.806.510
Bilancio	129.880.000	—	—	129.880.000
Partecipazioni statali	468.080.000	—	800.000.000	1.268.080.000
Sanità	54.165.647.000	—	2.786.700.000	56.952.347.000
Turismo e spettacolo	1.176.630.000	—	20.520.237.935	21.696.867.935
	3.106.359.846.642	816.378.706.600	838.289.673.554	4.761.028.226.796

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOVIMENTO DI CAPITALI			TOTALE		
Gestione ordinaria (f)	Ricostruzione ed investimenti (g)	In complesso (h = f + g)	Gestione ordinaria (i = b + c + f)	Ricostruzione ed investimenti (l = d + g)	In complesso (m = e + h)
306.165.553.000	35.945.554.120	342.111.107.120	1.588.523.831.652	451.098.525.258	2.039.622.356.910
670.234.000	1.000.000	671.234.000	502.331.495.210	1.832.550.000	504.164.045.210
—	—	—	83.328.324.000	1.935.000.000	85.263.324.000
—	11.796.365	11.796.365	35.339.891.200	330.779.115	35.670.670.315
—	—	—	602.865.891.170	8.903.429.400	611.769.320.570
620.000.000	611.899.980	1.231.899.980	223.986.595.000	5.663.514.465	229.650.109.465
—	—	—	47.686.073.000	241.724.701.046	289.410.774.046
—	—	—	19.981.018.000	4.878.833.400	24.859.851.400
—	—	—	140.690.000	—	140.690.000
10.000.000.000	—	10.000.000.000	788.701.192.600	6.174.580.000	794.875.772.600
—	94.205.200	94.205.200	32.272.473.000	75.607.853.200	107.880.326.200
—	—	—	8.617.442.900	28.775.996.000	37.393.438.900
—	—	—	230.760.135.000	8.013.229.400	238.773.364.400
—	—	—	9.370.744.000	266.700.000	9.837.444.000
20.000.000	—	20.000.000	10.168.306.510	15.641.500.000	25.809.806.510
—	—	—	129.880.000	—	129.880.000
—	57.500.000.000	57.500.000.000	468.080.000	58.300.000.000	58.768.080.000
—	—	—	54.165.647.000	2.786.700.000	56.952.347.000
—	47.500.000	47.500.000	1.176.630.000	20.567.737.935	21.744.367.935
317.475.787.000	94.211.955.665	411.687.742.665	4.240.214.340.242	932.501.629.219	5.172.715.969.461

E su tali testi che dobbiamo porre il nostro esame, per averne conoscenza e per motivare il nostro assenso o dissenso.

Ma al ciclo conclusivo della nostra azione legislativa essendo questo il quinto bilancio di previsione sottoposto alla nostra approvazione, riteniamo opportuno richiamare alla vostra attenzione ed al vostro ricordo alcuni problemi che qui furono oggetto di esame e di questa e delle precedenti legislature, problemi che sono l'un l'altro collegati.

1. — *Esame del riepilogo generale della spesa.*

La prima questione, già sollevata dal nostro Presidente senatore Bertone (esercizio 1954-55), consiste, come disse il senatore Gava allora Ministro del tesoro (seduta del 13 luglio 1954), in questo interrogativo: « alla deliberazione sui bilanci finanziari, più precisamente, sullo stato della previsione dell'entrata e sul riepilogo, come è ora nominato, deve pur mettersi l'esame e la deliberazione sui singoli stati di previsione della spesa o viceversa »?

Domanda posta in uno studio della Ragioneria generale dello Stato — note sul « Riepilogo generale » del bilancio di previsione e sulla procedura di approvazione di esso da parte della Assemblea legislativa — nei seguenti termini: « Il riepilogo generale della spesa contenuto nello stato di previsione del Ministero del tesoro deve essere deliberato dal Parlamento prima oppure dopo l'approvazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri? »

La preliminare approvazione del riepilogo generale, per cui rimane prefissata per ogni Ministero la somma globale di spesa ad esso assegnata nell'esercizio finanziario, costituisce oppure no una manomissione dell'esercizio della iniziativa parlamentare in materia di bilancio? ».

Troppo lungo discorso si dovrebbe fare nel soffermarsi sui precedenti storici: la legge di contabilità 13 novembre 1859, numero 3747, ed il relativo regolamento approvato col regio decreto 7 novembre 1860,

n. 1441, in vigore, nel 1861, alla proclamazione del regno d'Italia; il decreto reale 3 novembre 1861, n. 302, sulla contabilità generale dello Stato; il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 13 dicembre 1863, n. 1628; il regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con il regio decreto 25 novembre 1866, numero 3381 (articoli 15 e 16); la legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale; il successivo testo unico approvato con il regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e regolamento regio decreto maggio 1924, n. 827 (tuttora in vigore, nell'ottobre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (tuttora in vigore, nella modifica degli articoli 34 e 35, per effetto della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e del regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 596, e sui quali alla questione successiva), nonchè sulla dottrina che variamente, nel tempo, sosteneva l'una o l'altra tesi contrapposta. Basti il ricordare che nel mentre l'ex Ragioniere generale dello Stato, Ettore Cambi, in un articolo de « Il Globo » del 13 aprile 1954, affermava: « ora il riepilogo, secondo il più elementare buon senso è l'atto (testo o progetto) che riassume le risultanze di uno svolgimento analitico esaurito in precedenza; si è invece introdotto l'uso bizzarro di fare il riepilogo come atto preliminare, il che vuol dire quando i dati da riepilogare non sono ancora definiti », altro e valorisissimo Ragioniere generale dello Stato è d'avviso che l'approvazione « del riepilogo generale » deve preliminarmente intervenire per ridurre il bilancio ad unica entità e far sì che in un tale quadro unitario si svolgano tutte le successive discussioni volte, in definitiva, a dar vita a quelle « leggi di bilancio » le quali costituiscono la base indispensabile di tutta l'attività statale.

Basti il ricordare (dal discorso Gava) che dopo la parentesi relativa ai bilanci dal 1944 al 1948, fatti dal Potere esecutivo che riassumeva in sè anche il Potere le-

gislativo, l'ordine di priorità si è rovesciato e di solito alla discussione dei singoli stati di previsione della spesa si è fatta precedere la deliberazione sullo stato dell'entrata e sul riepilogo generale. Mutamento avvenuto dopo la discussione svoltasi alla Camera dei deputati il 27 aprile 1949, a conclusione della quale si approvava la proposta presentata dalla Giunta del Regolamento, che ha dato vita all'articolo 32 del Regolamento della Camera: « la discussione in Assemblea dello stato di previsione del Tesoro dovrà precedere quella degli altri Ministeri ».

Il Senato aveva, nel novembre 1951, approvato una proposta di legge Ruini-Paratore intesa a stabilire la priorità del riepilogo generale sui vari stati di previsione della spesa. Il senatore Ruini, illustrando la proposta, nella seduta del 30 novembre 1951, affermava: « è indispensabile che il Parlamento affronti questa discussione e decida, ponga i capisaldi della sua politica finanziaria ed economica prima di entrare nell'esame particolareggiato dei singoli bilanci dei Ministeri ». Un tempo (basti il leggere i trattati di diritto costituzionale di allora) i bisogni si facevano consistere nella buona organizzazione dei servizi di pertinenza dello Stato (come felicemente osservava il senatore Gava, nel suo discorso), senza, di massima, ulteriori interventi nell'economia nazionale; ed il costo di tali servizi veniva sottoposto a rigoroso controllo con intenti di riduzione o di contenimento e non già di espansione della spesa e ciò, d'altronde era nell'origine storica del Parlamento.

Ora la concezione solidaristica della comunità nazionale chiama lo Stato ad un intervento sempre maggiore nel fenomeno economico, creando situazione diversa e soluzione diversa del problema quando il bilancio dello Stato è diventato un capitolo, il più importante dell'economia generale.

Il bilancio così concepito esprime il piano politico-economico dello Stato, in una determinata situazione politica ed economica e quindi è la risultante di una serie di scelte, così, per gradi, indicate.

Per prima dovrà decidersi qual parte del reddito nazionale dovrà essere prelevato dal contribuente ed, in caso di disavanzo, dal mercato finanziario per le esigenze della pubblica spesa, determinandone il volume; e successivamente la ripartizione delle disponibilità così acquisite tra i vari Dicasteri. E tutto ciò ha carattere squisitamente politico ed è su ciò che il Parlamento è chiamato a deliberare.

E successivamente (e sarà la terza scelta) avremo il problema della qualificazione della spesa pubblica, nella suddivisione in stanziamenti, per capitoli, del volume globale di spesa attribuito ad ogni stato di previsione.

2. — *Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.*

Ciò posto ed accettata la tesi della discussione preliminare del riepilogo, la struttura degli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, quali risultano dopo le modifiche apportate dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 596, è la più idonea alla sollecita e completa discussione, nei limiti di tempo stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione? O non è necessario mutare il metodo di discussione? È caro al vostro relatore ricordare che tale revisione fu sollecitata per la prima volta dal senatore Giovanni Conti, che propose, in una sua interpellanza del 13 luglio del 1950, che l'esame dello stato di previsione dell'entrata e della spesa formasse oggetto di un'unica legge, riservandosi l'esame particolare dei programmi e dei bilanci dei singoli Ministeri alle Commissioni permanenti.

L'onorevole Pella il 21 luglio successivo aderiva alla proposta, ed essendosi in ciò associati i Presidenti della Camera e del Senato, presentava un disegno di legge il 13 dicembre 1950, dopo l'assenso prescritto della Corte dei conti a sezioni riunite.

Non ne seguirò le vicende, nè accennerò alle varie fasi interpretative dell'articolo 81, che nel primo comma parla di bilanci al

plurale ed al terzo comma di bilancio al singolare. Mi basti il richiamare che anche nella presente legislatura il problema è stato riproposto nel disegno di legge d'iniziativa del nostro Presidente senatore Bertone, comunicato alla Presidenza il 17 marzo 1959: « Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (n. 433), il cui articolo unico dice:

« Gli articoli 34 e 35, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato, rispettivamente, dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 596, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 34. — Nel mese di gennaio il Ministro del tesoro presenta al Parlamento:

1) il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente;

2) il bilancio di previsione per l'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli della spesa distinti per Ministeri ».

« Art. 35. — Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli annessi bilanci, delle Amministrazioni autonome dello Stato, formano oggetto di un solo disegno di legge, che comprende anche il riepilogo generale del bilancio.

« Il disegno di legge è preceduto da una relazione generale del Ministro proponente e, per ciascuno degli stati di previsione, da una relazione illustrativa del Ministro responsabile della gestione ».

Il disegno di legge è il risultato dei lavori della Commissione interparlamentare di studio, nominata a fine ottobre 1955, al fine di semplificare e di aggiornare le disposizioni della legge generale di contabilità e le norme regolamentari sulla presentazione e discussione dei bilanci, in guisa da rendere possibile l'approvazione degli stessi entro l'esercizio a cui si riferiscono e di porre così termine alla consuetudine dell'esercizio provvisorio.

Sul tema si hanno altre proposte e disegni di legge in corso di esame presso i due rami del Parlamento e precisamente:

disegno di legge 24 febbraio 1960 presentato dal Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro (Tambroni), (atto Senato n. 1024), recante modificazioni agli articoli 30, 34, 35 e 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè della legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese; (Atto Senato n. 1024).

disegno di legge 18 dicembre 1961 (atto Senato n. 1854), presentato dal Ministro del tesoro (Taviani) di concerto col Ministro del bilancio (Pella) recante modifiche agli articoli 37 e 49 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

disegno di legge 19 gennaio 1962 (atto Camera n. 3568), presentato dal Ministro del bilancio (Pella), di concerto col Ministro del tesoro (Taviani), recante delega al Governo per la modifica e l'aggiornamento delle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

proposta di legge 25 gennaio 1962 (atto Camera n. 3581) d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio, Belotti ed altri, concernente modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente all'anno finanziario, ai rendiconti consuntivi ed ai bilanci preventivi.

Troppo lungo discorso esigerebbe l'esame dei singoli progetti; certo si è che ora, è necessario dare nuovo regolamento alla materia, come la dottrina, il Governo, il Parlamento, negli studi e nelle iniziative hanno dimostrato di volere per adeguarsi alla nuova realtà che il tempo ha saputo creare. Mi soffermerei soltanto sul disegno di legge (atto Senato n. 1854) del 18 dicembre 1961, perchè già oggetto di iniziale discussione in Commissione.

3. — *Modifiche agli articoli 37 e 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.*

Ma è sufficiente mutare il metodo di discussione e di approvazione del bilancio di previsione o se ne deve anche mutare la struttura sostanziale?

Di tale esigenza si è reso interprete, nel 1957, l'allora Ministro del tesoro, senatore Medici, il quale, in occasione del proprio intervento a chiusura del dibattito per l'approvazione degli stati di previsione per l'esercizio 1957-58 relativi ai Dicasteri finanziari, affermò alla Camera dei deputati di avere « proposto una riforma radicale della tecnica del bilancio dello Stato, ancora oggi compilato con metodi che riflettono soprattutto le esigenze dello Stato umbertino, ma che non sono sempre congrui con le esigenze dello Stato moderno ».

« In tal senso » aggiunse, « la Ragioneria generale sta compiendo studi che penso daranno i loro primi risultati nei prossimi bilanci ».

E così, giacchè meditando si arriva, abbiamo ora all'esame in sede referente della nostra Commissione il disegno di legge (numero 1854), presentato dal Ministro del tesoro (Taviani) di concerto col Ministro del bilancio (Pella), comunicato alla nostra Presidenza il 18 dicembre 1961: « Modifiche agli articoli 37 e 49, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ».

Nella relazione al progetto si afferma:

« L'attività finanziaria dello Stato ha subito anche in Italia, negli ultimi decenni, una profonda trasformazione in conseguenza soprattutto dell'ampliarsi degli interventi statali nei vari settori dell'economia nazionale.

In corrispondenza di tale trasformazione il bilancio — che è l'espressione diretta, in termini finanziari, delle diverse attività dello Stato — si caratterizza, nel proprio contenuto rappresentativo, non più come semplice esposizione contabile delle operazioni connesse al mantenimento dei servizi pubblici tradizionalmente fondamentali (quali la difesa all'interno e all'esterno, la pubbli-

ca istruzione, la giustizia, eccetera) ma come mezzo principale della complessa azione statale intesa a realizzare le finalità di tali interventi.

Questa evoluzione, alla quale si è accompagnato il progressivo aumento dell'entrata e della spesa pubblica, fa avvertire la necessità di rivedere la struttura del bilancio italiano alla luce dei nuovi principi elaborati sia da studiosi delle discipline economico-finanziarie che da esperti della materia del bilancio e già applicati con favorevoli risultati in altri Paesi.

Invero, le attuali ripartizioni delle entrate e delle spese hanno oggi perduto gran parte della loro originaria rilevanza, connessa con situazioni ormai superate; epperò alcun valido ausilio esse possono offrire per una esposizione sistematica in bilancio delle entrate e delle spese, idonea a fornire una visione dell'attività statale che aderisca alle nuove esigenze insorte quale conseguenza della cennata evoluzione delle funzioni dello Stato.

Tali esigenze postulano l'adozione di una impostazione strutturale del bilancio tale che:

a) visibilmente appaiano gli inscindibili nessi tra attività finanziaria dello Stato ed economia generale del Paese e agevole si renda la considerazione del bilancio dello Stato nel più vasto quadro del bilancio economico nazionale;

b) siano messe in risalto le funzioni della pubblica Amministrazione nell'attuazione dei programmi di governo e si renda conseguentemente possibile accertare in sede consuntiva come e in quanta parte i programmi risultino attuati.

Rispondono a questa finalità i sistemi di classificazione economica e di classificazione funzionale delle voci di bilancio, sistemi che sono ormai avvalorati dalla dottrina e dalle realizzazioni internazionali.

La classificazione su basi economiche permette infatti di conoscere la misura in cui la pubblica Amministrazione partecipa alla produzione di beni e servizi e cioè del reddito nazionale, alla sua distribuzione e redistribuzione, nonchè alla formazione del capitale nazionale.

Dando risalto a tali aspetti essa consente l'agevole inserimento dei dati della gestione finanziaria dello Stato nel bilancio economico nazionale.

L'impostazione su basi funzionali della classificazione delle voci di spesa, a sua volta, fa rilevare in modo immediato gli oneri connessi al raggiungimento dei singoli fini ai quali è rivolta l'azione della pubblica Amministrazione.

L'integrazione della classificazione economica con quella funzionale, che si realizza con l'unito provvedimento, offre, infine, possibilità di analisi dei dati di bilancio che nessuno dei due sistemi consente, se singolarmente seguito, permettendo così un più compiuto apprezzamento del contenuto del bilancio dello Stato.

La nuova classificazione indurrebbe a considerare se tuttora sussistano i motivi per la conservazione dell'altra vigente ripartizione delle entrate e delle spese in « ordinarie » e « straordinarie ».

Le entrate ordinarie coprono invero, attualmente, non solo le spese ordinarie ma anche gran parte di quelle classificate come spese straordinarie, conferendo a quella classifica un significato meramente formale e non di concreta correlazione finanziaria.

Inoltre, il collocamento delle singole partite nella parte ordinaria o straordinaria del bilancio viene effettuato con criteri che attenuano od annullano la portata sistematica di quella classifica: si verifica infatti che introiti ed esborsi di evidente natura precaria od addirittura occasionale (come, ad esempio, le somme che singolarmente concorrono annualmente alla formazione delle entrate eventuali e diverse nonché gli stanziamenti per restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato) vengano considerati nella parte ordinaria se appartenenti ad una voce che, sia pure con componenti diverse, si riproduce nel bilancio con carattere di continuità non soggetta a termine. Figurano tra le spese straordinarie, per contro, molte spese (come quelle per le pensioni e i danni di guerra) le quali, in relazione al fatto che gravano sul bilancio per un numero considerevole, praticamente indefinito di esercizi, mal si potreb-

bero ricollegare ad una causa occasionale, dipendente da necessità transitorie ed eccezionali.

In realtà, la classificazione in ordinarie e straordinarie delle entrate e delle spese conserva tuttora la sua efficacia unicamente ai fini della regolamentazione dei residui la cui modifica (alla stregua anche delle soluzioni adottate da ordinamenti esteri) può peraltro manifestare la necessità di un particolare distinto esame.

È stata altresì considerata l'opportunità di introdurre nella disciplina giuridica della contabilità di Stato la figura dei « limiti di impegno », elaborata dalla dottrina del bilancio ma non prevista dalle vigenti norme legislative. Ciò si rende necessario anche per contrapporre alle « spese ripartite » i limiti di impegno che pur essendo, al pari di quelle, produttivi di oneri la cui incidenza viene a distribuirsi in più esercizi finanziari, non trovano, negli esercizi in cui avverranno i pagamenti, rispondenza con la concreta realizzazione del programma.

Si è infine ritenuto opportuno completare la disciplina delle spese ripartite, connesse alla realizzazione di programmi poliennali, col riferirne la facoltà di impegno, per gli esercizi successivi, al presumibile sviluppo delle prestazioni dei lavori, o delle forniture ad esse relative ».

Il relatore al progetto n. 1854, valendosi degli studi fatti dalla Ragioneria generale dello Stato, oggi relatore alla stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riferiva ai colleghi della 2ª Commissione come segue:

« Il bilancio dello Stato, sorto quale espressione del potere parlamentare di autorizzazione e di controllo della attività svolta dal Governo, è andato gradualmente allargando la sfera della propria azione: da documento essenzialmente contabile ha assunto il carattere sempre più accentuato di atto giuridico, politico, amministrativo, economico e sociale.

A questo fenomeno se ne è accompagnato un altro, al quale il primo si collega imme-

diatamente, e cioè il progressivo ampliamento delle funzioni e dei servizi dello Stato. Una espressione di tale fenomeno è rappresentata dalla entità delle spese di bilancio che, da un importo di poco meno di 1 miliardo di lire nel 1862 sono giunte a 4.680 miliardi di lire nel 1960-61. Ed anche se si depurano i dati anzidetti dalla influenza della svalutazione monetaria, si ha che da 275 miliardi di lire nel 1861 (espressi in « lire 1953 ») si è giunti a lire 4320 nel 1960-61 (pure in « lire 1953 ») e cioè ad un importo pari a quasi sedici volte quello di cento anni avanti, in moneta costante.

Al di fuori della pubblica amministrazione, poi, il mondo ha fatto passi ancora più notevoli, trasformando radicalmente il sistema di vita ed i rapporti sociali in tutti i Paesi.

Nonostante questa profonda evoluzione, il bilancio dello Stato è rimasto immutato da cento anni, sostanzialmente ancorato a quella struttura tecnica che venne impostata nei primi anni dell'unità nazionale.

I titoli delle entrate e delle spese « ordinarie » e « straordinarie » figurano infatti nel primo bilancio unificato, quello del 1862.

Le « categorie » — che rappresentano il frazionamento del bilancio che segue immediatamente quello per « titoli » — vennero introdotte nel bilancio a partire dal 1878 inizialmente in numero di tre: « effettive », « per movimento di capitali » e « per partite di giro ».

Si aggiunse poi, nel 1879, la categoria delle entrate e spese « per costruzione di strade ferrate », soppressa nel 1926-27. L'anno successivo fu infine abbandonata anche la categoria delle « partite di giro ».

In base ai vigenti criteri le partite del bilancio sono raggruppate con riferimento:

a) alla periodicità (titoli: entrate e spese ordinarie e straordinarie), secondo che le singole operazioni siano o meno originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento della Amministrazione;

b) agli effetti che producono sul patrimonio produttivo di redditi finanziari (categorie: entrate e spese effettive e per movimento di capitali). Sono cioè comprese nel movimento di capitali le sole entrate e spese

da cui derivi una variazione rispettivamente passiva o attiva del patrimonio fruttifero;

c) alla natura ed oggetto dell'entrata e della spesa (rubriche e capitoli).

Ora, in tempi recenti, sono andate diffondendosi nuove classificazioni, più consone alle mutate funzioni dello Stato moderno e quindi del bilancio, che ne esprime — sotto il particolare aspetto del movimento finanziario — praticamente tutta l'attività.

Anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in applicazione di alcune risoluzioni del Consiglio economico e sociale, ha pubblicato due monografie; la prima: « Structure des budgets et Classification des Comptes Publics » nel 1951 e la seconda « Manuel de Classification économique et fonctionnelle des opérations de l'Etat » nel 1957.

Con tali pubblicazioni è stata vivamente raccomandata l'adozione, da parte di tutti gli Stati, dei sistemi di classificazione economica e funzionale.

Il primo (classificazione economica) è essenzialmente destinato ad analizzare le entrate e le spese in relazione ai loro effetti sulla economia nazionale.

Il secondo (classificazione funzionale) è invece inteso a riunire le spese in relazione agli scopi a cui tendono e cioè alle funzioni ed ai servizi pubblici che sono dirette a realizzare.

Non è particolarmente utile che mi soffermi ad illustrare l'importanza di tali classificazioni ai fini di una migliore conoscenza, da parte dei parlamentari, degli studiosi e di tutti i cittadini della ripartizione del carico tributario e della destinazione delle spese dello Stato con riguardo alle singole attività che la pubblica amministrazione è chiamata a svolgere ed alla finalità di sostegno e di sviluppo della economia nazionale che rappresenta un sostrato comune a tutte le funzioni ed a tutti i servizi svolti dallo Stato.

Tali elementi ci sono già noti attraverso le apprezzate rielaborazioni dei dati del bilancio dello Stato che la Ragioneria generale pubblica nella annuale « Nota introduttiva al bilancio di previsione ».

Stando così le cose, mi pare che il problema che siamo chiamati a risolvere sia fondamentalmente questo: conviene conservare le attuali classificazioni ed accontentarci delle rielaborazioni che, con encomiabile sforzo ma con ritardo inevitabile (comunque dopo si è conclusa la discussione parlamentare dei bilanci) la Ragioneria generale dello Stato mette a nostra disposizione, oppure dobbiamo accogliere la proposta che il Governo ha formulato — seguendo il risultato di approfonditi studi svolti dalla stessa Ragioneria generale dello Stato e lo autorevole parere della Corte dei conti — con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, adottando cioè i nuovi criteri di classificazione e riservando a distinte rielaborazioni la determinazione delle variazioni che la consistenza patrimoniale subisce per effetto della gestione del bilancio?

La risposta — mi sembra — non può non essere affidata ad un giudizio di priorità, ad una graduatoria d'importanza — cioè — tra i vecchi ed i nuovi schemi.

Ed invero, la classificazione in « effettive » e « per movimento di capitali » delle entrate e delle spese aveva in origine principalmente lo scopo di discriminare, nel bilancio, le partite destinate a modificare la consistenza del patrimonio dello Stato da quelle che comportavano mere trasformazioni di elementi di esso. Ora, siffatta distinzione poteva avere una sua rilevanza quando la concezione patrimonialistica dello Stato tendeva a porre in evidenza le risultanze della gestione nei riguardi di un complesso aziendale, quale veniva concepito lo Stato stesso. Ma oggi che l'azione statale tende sempre più ad inserirsi nella attività economica generale; oggi che lo Stato partecipa direttamente, in forme diverse, al processo produttivo di beni e di servizi; oggi che si cominciano a valutare con sufficiente approssimazione i riflessi diretti ed indiretti che l'attività finanziaria dello Stato esercita sulla economia nazionale, appare senza alcun dubbio conveniente abbandonare elaborazioni che non rispondono più agli scopi che le avevano originate e rivolgersi verso nuove classificazioni che permettano una più significativa valutazione della reale essenza

del bilancio e dei suoi riflessi sull'economia del Paese.

Un aspetto della proposta governativa desta tuttavia qualche perplessità: e cioè la conservazione della ripartizione del bilancio in parte ordinaria e parte straordinaria.

Questa perplessità è determinata da alcune considerazioni.

Primo: l'adozione di un criterio determina la necessità di rinunciare ad altri criteri con quello incompatibili, se si vuole evitare che in luogo della chiarezza che si tende a raggiungere si accresca la confusione.

Perciò, se si adotta la ripartizione del bilancio in parte corrente ed in conto capitale, quanto meno superflua risulta una ulteriore ripartizione.

Questa appare poi dannosa se si considera che un eccessivo spezzettamento delle voci riepilogative del bilancio determina un risultato esattamente opposto a quello cui tendono i raggruppamenti della classificazione: e cioè di offrire un quadro sintetico dell'insieme degli stanziamenti di entrata e di spesa che permetta di apprezzarne la portata effettiva.

Secondo: la ripartizione in ordinarie e straordinarie delle entrate e delle spese, nel modo in cui è effettuata, non coincide con il significato di normalità e di eccezionalità che si è portati ad attribuire rispettivamente alle due denominazioni; tanto più significativa appare quindi la distinzione tra entrate e spese correnti, relative al normale funzionamento dell'apparato statale ed ai trasferimenti destinati a spese di consumo ed entrate e spese in conto capitale, comprendenti le operazioni destinate a incidere sulla consistenza del capitale nazionale.

In altri termini: anche le spese denominate straordinarie rispondono spesso ad esigenze della collettività destinate a riprodursi per periodi più o meno lunghi di tempo in tal caso perdendo quel carattere di assoluta transitorietà che ne giustificerebbe, sotto una particolare aspetto, la collocazione in una autonoma parte del bilancio.

Terzo: il frazionamento in parte ordinaria e straordinaria del bilancio ebbe origine

dalla necessità di accertare l'osservanza del principio di saggia amministrazione per il quale alle spese ordinarie non deve mai farsi luogo mediante entrate straordinarie.

Tale esigenza è venuta meno da tempo in quanto le entrate ordinarie non solo coprono ampiamente le spese ordinarie ma sopprimono anche a gran parte delle spese cosiddette straordinarie. E l'impostazione del bilancio e tutta la struttura del sistema fiscale eliminano ogni dubbio su un prossimo o remoto risorgere della necessità che aveva dato luogo alla suddetta ripartizione.

Quarto: la diversa disciplina dei residui connessa alla parte ordinaria ed a quella straordinaria del bilancio non si giustifica in tutti i casi in cui le spese straordinarie sono destinate a riprodursi per un periodo molto lungo — praticamente illimitato — di tempo.

La conservazione al conto dei residui senza che l'istituto della perenzione determini complicazioni amministrative e la possibilità di impegnare realmente somme stanziare anche dopo lungo tempo dalla chiusura dell'esercizio rappresentano evidentemente istituti creati dal legislatore per quei tipi di spesa i cui tempi tecnici di esecuzione comportano un *iter* abbastanza lungo: si tratta, com'è facilmente comprensibile, delle spese con cui si realizzano i vasti programmi di investimento, in opere pubbliche o con altri strumenti, per le quali dall'epoca di individuazione delle esigenze locali o settoriali a quella della predisposizione di piani, programmi, progetti, della stipulazione dei contratti, della realizzazione delle opere, dei collaudi eccetera trascorre un periodo medio di almeno quattro anni.

Tanto più razionale sarebbe allora riferire la diversa disciplina dei residui della parte ordinaria e della parte straordinaria rispettivamente alla parte corrente ed al conto capitale.

In relazione a quanto ho esposto, propongo di approvare il nuovo testo dell'articolo 37 della legge di contabilità generale dello Stato, con un emendamento che dovrebbe sopprimere le categorie delle entrate e spese

ordinarie e straordinarie adottando il termine « categorie » in luogo di quello seguente di « classi ».

La struttura della classificazione delle entrate e delle spese sarebbe di conseguenza la seguente:

titoli (entrate e spese correnti e in conto capitale);

sezioni (per le sole spese, secondo le voci funzionali);

categorie (secondo la natura economica dell'entrata e della spesa);

rubriche (secondo l'organo che amministra l'entrata o la spesa od ai cui servizi si riferisce il provento o l'onere relativo);

capitoli (secondo l'oggetto dell'entrata e della spesa).

* * *

Per l'articolo 49 non occorre spendere molte parole. Infatti, i commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo sono identici rispettivamente ai commi primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo (fusi insieme) e quinto del testo vigente.

I commi secondo e terzo del testo proposto disciplinano più rigorosamente le « spese ripartite » ed introducono la normazione dei « limiti d'impegno » che non risultano previsti dalle vigenti norme legislative.

Il testo proposto può essere quindi accolto, modificandolo in relazione all'emendamento proposto per il precedente articolo 37.

Per le considerazioni che ho sopra svolte, è opportuno che la disciplina riservata alle entrate e spese ordinarie e straordinarie (che non verrebbero più considerate come voci della classificazione del bilancio) sia riferita invece rispettivamente alle entrate e spese correnti ed in conto capitale.

Ciò richiederà un emendamento degli articoli 12 e 36, oltre che 49, della legge di contabilità generale dello Stato, in modo che alle espressioni « entrate ordinarie » e « spese ordinarie » siano sostituite rispettivamente le altre « entrate correnti » e « spese correnti » ed a quelle « entrate straordi-

narie » e « spese straordinarie » siano sostituite rispettivamente le altre « entrate in conto capitale » e « spese in conto capitale ».

Per evitare incertezze legislative sarebbe poi opportuno che con altro articolo si disponesse la suddetta sostituzione **delle voci**

di entrata e di spesa nelle altre vigenti disposizioni di legge intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato e delle dipendenti Aziende autonome.

E concludeva proponendo emendamenti al testo come segue:

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTRO

Art. 1.

Gli articoli 37 e 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con il regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 596, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 37. — Le entrate e le spese dello Stato sono ripartite:

in titoli, secondo che siano correnti o in conto capitale;

in categorie, secondo che siano ordinarie o straordinarie;

in classi, secondo la loro natura economica;

in rubriche, a seconda dell'organo che amministra l'entrata o la spesa od ai cui servizi si riferiscono il provento o l'onere relativo;

in capitoli, a seconda del rispettivo oggetto.

Le spese sono anche ripartite in sezioni, secondo le varie funzioni e servizi svolti dallo Stato ».

« Art. 49. — I Ministri impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Per le spese straordinarie, ripartite per legge in più esercizi finanziari e connesse alla realizzazione di programmi poliennali, l'impegno può essere assunto anche a carico degli esercizi successivi in relazione al presumibile sviluppo delle prestazioni, dei lavori o delle forniture ad essi relative. I pagamenti connessi ai detti impegni devono essere contenuti, nell'ordinazione relativa, per ciascun esercizio, entro i limiti degli stanziamenti stabiliti per l'esercizio medesimo.

Per le spese ed i contributi in annualità l'impegno assunto per la prima di queste, entro i limiti autorizzati dalle disposizioni

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

in sezioni, per le sole spese, secondo le voci funzionali;

in categorie, secondo la materia economica della entrata e della spesa;

Identico.

Identico.

Soppresso.

Per le spese in conto capitale, ripartite per legge in più esercizi finanziari e connesse alla realizzazione di programmi poliennali, l'impegno può essere assunto anche a carico degli esercizi successivi in relazione al presumibile sviluppo delle prestazioni, dei lavori o delle forniture ad essi relative. I pagamenti connessi ai detti impegni devono essere contenuti, nell'ordinazione relativa, per ciascun esercizio, entro i limiti degli stanziamenti stabiliti per l'esercizio medesimo.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

legislative che regolano tali spese, si estende anche agli esercizi successivi, per la durata fissata dalle disposizioni stesse.

Per le spese ordinarie possono altresì essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

L'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza, quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti.

Gli impegni per spese ordinarie a carico degli esercizi successivi a quello in corso, finchè non sia approvato il relativo stato di previsione, non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.

L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente, per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono comunicati alla Corte dei conti con dichiarazione del direttore capo della ragioneria centrale attestante che i singoli impegni restano compresi nella somma autorizzata.

Non possono i Ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Per le spese correnti possono altresì essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

Identico.

Gli impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso, finchè non sia approvato il relativo stato di previsione, non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Le espressioni « spese ordinarie, parte ordinaria, parte straordinaria » di cui agli articoli 12 e 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come le espressioni: « entrate ordinarie, spese ordinarie », « entrate straordinarie » « spese straordinarie » delle vigenti disposizioni di legge intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato e delle dipendenti Aziende autonome sono sostituite rispettivamente dal-

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal bilancio successivo a quello presentato posteriormente alla data di pubblicazione della legge medesima.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

le altre: « entrate correnti » « spese correnti », ed « entrate in conto capitale » e « spese in conto capitale ».

Art. 3.

Identico.

La discussione sul testo in seduta di Commissione sull'abbozzo di relazione presentato dal relatore veniva rinviata per più utile apporto da parte di tutti i commissari e per più approfondito studio sul tema del gruppo di lavoro per lo studio della pubblica contabilità, con particolare riguardo alla presentazione del bilancio, costituito dal Ragioniere generale dello Stato e da altri qualificati funzionari, nonché da esperti, allo scopo di esaminare (discorso dell'onorevole Roberto Tremelloni dell'8 giugno 1962), sulla scorta anche dei disegni di legge già predisposti, le caratteristiche di materia tecnico-economica relative alla formazione del bilancio dello Stato, alla classificazione delle entrate e delle spese attraverso una nuova strutturazione del bilancio, nonché alle necessarie modifiche alle norme di contabilità generale dello Stato.

4. — *Eliminazioni delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi relativi.*

Su altro problema la Commissione ritiene di richiamare la vostra attenzione perchè sia definitivamente affrontato e risolto: il problema delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi relativi, oggetto del disegno di legge n. 1727, presentato dal Ministro del tesoro (Taviani) e dal Ministro del bilancio (Pella), comunicato alla Presidenza il 20 ottobre 1961, del quale richiamo i precedenti valendomi di un abbozzo di relazione già predisposto per l'esame del progetto in sede referente da parte della nostra Commissione.

L'ordine del giorno della seduta del 19 dicembre 1953 recava la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri: « Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti » (150-B Doc. LIV-A) già approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato e nuovamente approvato con modificazioni della Camera dei deputati in seguito a nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica.

Aperta la discussione generale si dava lettura del seguente ordine del giorno presentato dal senatore Sturzo:

« Il Senato esclude che possano ammettersi sotto qualsiasi titolo gestioni fuori bilancio, dovendo tutte le entrate e tutte le spese di carattere statale, essere riportate nei relativi stati di previsione e nei consuntivi annuali,

invita il Governo a provvedere analogamente entro il primo semestre del prossimo anno, in modo che col 1° luglio 1954 venga a cessare, senza eccezioni, qualsiasi gestione fuori bilancio, e venga sottoposta al controllo parlamentare la intera gestione di quegli enti ai quali per legge sia stata affidata, anche a scopo determinato, la riscossione diretta di imposizioni statali ».

Il senatore Bertone, relatore del disegno di legge, dichiarava che la Commissione concordava nella necessità di un controllo assoluto di tutte le spese dello Stato e l'onorevole Scoca dichiarava, a sua volta, che era intendimento del Governo di portare ordine in questa materia e di far passare tutte le entrate e le uscite dello Stato attraverso il bilancio dello Stato in modo che abbiano a cessare le gestioni fuori bilancio che sono venute sorgendo nel nostro ordinamento.

Il senatore Gava, Ministro del tesoro, nel mentre dichiarava di accettare l'esigenza di passare in bilancio tutte le gestioni fuori bilancio, dichiarava di non poter accettare la data del 1° luglio 1954.

Eliminata la data, l'ordine del giorno Sturzo veniva approvato.

In conseguenza di tale ordine del giorno il Presidente del Consiglio, con decreto del 16 marzo 1954, provvedeva ad istituire una Commissione consultiva, alla quale affidava il compito di riferire sul modo pratico di dare esecuzione al deliberato stesso.

La Commissione in esecuzione del mandato presentava una relazione richiamando i principî della universalità e della unicità del bilancio statale, *sui quali è opportuno porre la nostra attenzione per quanto noti* (legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello

Stato — regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 23 maggio 1924, numero 827 — « Il bilancio dello Stato nella sua struttura e disciplina giuridico-costituzionale » edito a cura della Ragioneria generale dello Stato).

Per il principio della *universalità* tutte le somme che lo Stato ha diritto di riscuotere e tutte quelle che ha l'obbligo di pagare debbono indistintamente risultare nel quadro generale del bilancio affinché da esso emerga l'esatto ed integrale costo dei servizi pubblici; al che non si viene sostanzialmente meno ove si consenta la creazione di bilanci allegati che, in quanto tali, non costituiscono bilanci indipendenti o bilanci multipli, ma restano parte integrante del bilancio dello Stato.

Per il principio della *unicità* tutte le somme debbono indiscriminatamente servire a coprire il costo dei servizi pubblici, al quale criterio non si deroga ove in relazione a determinate entrate si consenta che parte di esse abbiano, in ragione della loro stessa natura, una particolare destinazione, divenendo praticamente, ferma sempre l'apparenza di entrate e spese autonome, in tutto, o in parte partite di giro.

Tutti questi principî teorici trovano riscontro nel nostro ordinamento giuridico.

L'articolo 81 della Costituzione ha in sé impliciti gli accennati concetti nel prescrivere che le spese siano sottoposte all'esame del Parlamento in stati di previsione distinti per Ministeri e per Amministrazioni autonome.

La legge fondamentale in tema di amministrazione e contabilità (il regio decreto 18 febbraio 1923, n. 2440 contenente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ») e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente « Il regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato », in varie disposizioni fra loro coordinate, sanciscono inoltre i due canoni della universalità e della unicità.

Infatti:

l'articolo 219 del Regolamento prescrive che *tutte* le entrate dello Stato debbono essere iscritte nel bilancio di previsione; e cor-

relativamente coll'articolo 142 dello stesso Regolamento è disposto che tutte le spese si iscrivono in bilancio per la somma che si ritiene necessaria alle occorrenze dell'esercizio;

l'articolo 134 del Regolamento aggiunge che « tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importò integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura » e parimenti « le spese debbono essere iscritte in bilancio per intero, senza apportarvi riduzioni per effetto di qualsiasi entrata »;

l'articolo 39 della legge vieta « l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, rimanendo soppressa ogni destinazione già stabilita da particolari disposizioni », solo nel comma successivo prevedendo la possibilità di assegnazioni speciali per entrate delle quali lo Stato non è destinatario, ma semplice strumento di esazione e di erogazione.

In relazione a tali disposizioni vengono poi imposte norme di condotta per le singole persone. Coll'articolo 46 della legge si prescrive che gli incaricati della riscossione debbano versare *integralmente* nelle casse dello Stato le somme di spettanza del medesimo per qualsivoglia titolo introitate;

l'articolo 135 del Regolamento vieta ai Ministri di valersi di entrate o profitti di *qualsiasi provenienza* per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi e impone che le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse da un Ministero debbano essere immediatamente versate in Tesoreria con l'applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o con la istituzione di un capitolo nuovo;

il quarto comma, infine, dell'articolo 170 dello stesso Regolamento detta per i direttori capi di ragioneria l'obbligo di « vigilare perchè alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato non si svolgano aziende o gestioni la cui autonomia non sia autorizzata da leggi speciali, e le cui operazioni, così attive come passive, non siano direttamente o indirettamente coordinate col bilancio dell'entrata e con quello della spesa ovvero in

qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo della Corte dei conti ».

In quest'ultima disposizione è posta in evidenza un'altra esigenza alla quale l'amministrazione e la contabilità debbono assolutamente rispondere: la soggezione al controllo della Corte dei conti ed al sindacato parlamentare con la conseguente illegittimità di ogni elusione od evasione da tale controllo o da tale sindacato.

È noto come circostanze di carattere eccezionale abbiano talvolta fatto sì che le norme, di cui sopra è cenno, non siano state integralmente osservate, in ispecie per le spese. Calamità pubbliche ed altri eventi straordinari hanno determinato situazioni d'urgenza nelle quali sarebbe stato molto difficile potervi fare fronte nel rispetto delle complesse procedure e dei controlli di legge.

Tali gestioni speciali però, avrebbero dovuto essere limitate nel tempo strettamente necessario.

Se non ché per inerzia o per altri motivi, tali gestioni si perpetuarono oltre ogni limite ragionevole e molte altre ne sono sorte anche per casi non eccezionali e senza che si verificassero ipotesi di urgenza.

Motivi di ordine vario hanno determinato il sorgere di tante gestioni speciali il che, peraltro, è valso a togliere al bilancio la sua caratteristica funzione ed a impedire o ad eludere il controllo della Corte dei conti e il Sindacato parlamentare.

Compito della Commissione è stato quello di individuare, in concreto, le ipotesi di gestioni fuori bilancio ai fini di ricondurle nella linea fissata da leggi e regolamenti in atto ed impedire nel futuro ogni evasione alla norma di iscrizione nel bilancio dello Stato, e di predisporre uno schema di disegno di legge per la eliminazione delle gestioni fuori bilancio e per la disciplina dei fondi.

Su tale schema il Governo ebbe già a presentare al Senato della Repubblica un disegno di legge (atto del Senato n. 2375, II legislatura) il quale non potè però seguire il suo iter in conseguenza dell'intervenuto scioglimento delle Assemblee legislative.

Ora sarà proseguito l'esame, e d'accordo con il Governo che sollecita l'approvazione del disegno di legge, ci auguriamo che il progetto n. 1727 della nostra legislatura non

debba avere la sorte di quello n. 2375, già richiamato, della precedente legislatura.

5. — *Previsioni per l'esercizio finanziario 1962-63.*

Richiamando il prospetto già riportato dalla nota preliminare al bilancio di previsione rileviamo un disavanzo effettivo di 279 miliardi, inferiore di 6 miliardi e 351 milioni dalle previsioni dell'esercizio 1961-62, ed un aumento nelle spese di 425 miliardi e 562,2 milioni, e nelle entrate di 431 miliardi 913,2 milioni, — il che dice una espansione e delle entrate e delle spese, all'incirca, del 10 per cento.

La nota avverte che l'aumento nella spesa deve attribuirsi sia in conseguenza dei nuovi oneri per provvedimenti legislativi perfezionati, nel frattempo, sia per provvedimenti in corso, sia per la materiale dilatazione delle spese obbligatorie, in ispecie per quelle che si riferiscono al personale.

Spese e disavanzo non rappresentano i dati completi, perchè non figurano gli oneri del « piano verde » che saliranno a 110 miliardi e i venti miliardi per la costruzione di cose per i lavoratori agricoli.

Di conseguenza il disavanzo di parte effettiva dovrebbe essere anzichè di milioni 278.815,9, di milioni 408.815,9.

Ma non si dovrà provvedere soltanto a colmare il disavanzo di parte effettiva, ma anche a quello conseguente al disavanzo della categoria « movimento di capitale ». E tale disavanzo ammonta a milioni 374.499,5, differenza tra i 411.687,7 della spesa e i milioni 37.188,2 della entrata, con una differenza in meno rispetto alle previsioni dell'esercizio 1961-62, di milioni 75.557,8. Avremo così un disavanzo finanziario di milioni 783.315,4.

Il disavanzo finanziario dell'esercizio 1961-1962, era previsto in milioni 735.224,2.

6. — *Confronti con i dati provvisori di consuntivo dell'esercizio finanziario 1960-61.*

Le risultanze provvisorie complessive di consuntivo per l'esercizio finanziario 1960-1961, sia riassumono, come appresso (dalla nota preliminare, documento n. 92-bis), in raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni iniziali	Dati provvisori di consuntivo	Differenze
		(Milioni di lire)	
<i>Parte effettiva:</i>			
Spesa	3.941.848,8	4.355.871,5	+ 414.022,7
Entrata	3.647.001,1	3.953.095,5	+ 306.094,4
Avanzo (+) o disavanzo (-) effettivo	— 294.847,7	— 402.776 —	— 107.928,3
<i>Movimento di capitali:</i>			
Spesa	339.404,4	324.404,4	— 15.000 —
Entrata	61.176,6	355.554,3	+ 294.377,7
Eccedenza attiva (+) o passiva (-)	— 278.227,8	+ 31.149,9	+ 309.377,7
<i>In complesso:</i>			
Spesa	4.281.253,2	4.680.275,9	+ 399.022,7
Entrata	3.708.177,7	4.308.649,8	+ 600.472,1
Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario	— 573.075,5	— 371.626,1	+ 201.449,4

Il disavanzo finanziario di milioni 371.626,1 è la risultante differenziale tra il disavanzo effettivo di milioni 402.776 e l'eccedenza attiva della categoria « movimento di capitali » di milioni 31.149,9.

Il disavanzo effettivo, a sua volta, risulta dalla differenza fra quello di milioni 1.394.887,8 per la parte straordinaria e l'avanzo di milioni 992.111,8 per la parte ordinaria, come dal prospetto che segue nel quale i dati provvisori di consuntivo vengono posti a raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali

	Previsioni iniziali	Dati provvisori di consuntivo	Differenze
		(Milioni di lire)	
<i>Parte ordinaria:</i>			
Spesa	2.691.808,4	2.852.508,3	+ 160.699,9
Entrata	3.530.005,9	3.844.620,1	+ 314.614,2
Avanzo	838.197,5	992.111,8	+ 153.914,3

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni iniziali	Dati provvisori di consuntivo	Differenze
	(Milioni di lire)		
<i>Parte straordinaria:</i>			
Spesa	1.250.040,4	1.503.363,2	+ 253.322,8
Entrata	116.995,2	108.475,4	- 8.519,8
Disavanzo	1.133.045,2	1.394.887,8	+ 261.842,6
Disavanzo effettivo	294.847,7	402.776 -	+ 107.928,3

Le spese di parte effettiva, accertate nell'indicato complessivo importo di milioni 4.355.871,5, possono classificarsi, per grandi voci, come da prospetto che segue, nel quale è anche effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni iniziali:

	Previsioni iniziali	Dati provvisori di consuntivo	Differenze
	(Milioni di lire)		
<i>I. — Oneri a carattere economico e produttivo:</i>			
Spese per opere pubbliche e strade ferrate	648.311,5	748.796 -	+ 100.484,5
Spese per i servizi economici	191.919,4	250.562,6	+ 58.643,2
	840.230,9	999.358,6	+ 159.127,7
<i>II. — Spese per la sicurezza interna ed internazionale:</i>			
Spese per la difesa militare	600.191 -	642.841,6	+ 42.650,6
Spese per i servizi di polizia	160.808,7	173.875,3	+ 13.066,6
Spese per la giustizia	77.479,6	77.023 -	- 456,6
	838.479,3	983.739,9	+ 55.260,6
<i>III. — Spese di carattere sociale:</i>			
Spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza	325.576,5	320.441,3	- 5.135,2
Pensioni di guerra	210.000 -	207.000 -	- 3.000 -
	535.576,5	527.441,3	- 8.135,2
<i>IV. — Istruzione pubblica</i>	555.686,5	610.675,3	+ 54.988,8

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni iniziali	Dati provvisori di consuntivo		Differenze
	(Milioni di lire)			
V. — <i>Interessi di debiti pubblici</i>	261.588,8	269.387,9	+	7.799,1
VI. — <i>Oneri in dipendenza di prezzi poli- tici e per sovvenzioni ad Aziende autonome</i>	62.866,5	95.484,4	+	32.617,9
VII. — <i>Interventi a favore della finanza regionale e locale</i>	281.621,6	292.301,9	+	10.680,3
VIII. — <i>Servizi delle finanze, del tesoro e del bilancio</i>	168.358,9	187.618,5	+	19.259,6
IX. — <i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace</i>	5.142,1	5.119,3	-	22,8
X. — <i>Oneri diversi:</i>				
Spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato	180.691,4	195.730,6	+	15.039,2
Spese aventi relazione con le entrate	92.579,5	202.316,1	+	109.736,6
Spese per i servizi relativi agli ex territori colo- niali o sotto mandato	4.985,6	4.868,8	-	414,8
Spese per i servizi all'estero	34.743,9	35.981,5	+	1.237,6
Spese per i servizi di culto	12.603,8	13.445,2	+	841,4
Spese per la liquidazione degli oneri di guerra	24.931,5	22.402,2	-	2.529,3
Fondi indivisi e fondi di riserva	41.762 -	-	-	41.762 -
	392.297,7	474.744,4	+	82.446,7
	3.941.848,8	4.355.871,5	+	414.022,7

Dal che rilevasi che di contro ad un'entrata effettiva di milioni 3.953.095,5, in più del previsto di milioni 306.094,4, si ha una spesa di milioni 4.355.871,5, con una differenza in più di milioni 414.022,7, determinando un disavanzo di milioni 402.776, con una differenza di milioni 107.928,3, di maggior disavanzo effettivo.

7. — *Confronti con l'esercizio finanziario 1961-1962.*

Nel mentre il disavanzo effettivo dell'esercizio era previsto in 285 miliardi, si avrà un disavanzo di 551 miliardi, tale differenza in più è dovuta principalmente per un aumento di spese effettive di 274 miliardi di lire e per

il piano verde e per slittamento da esercizi precedenti, — il disavanzo finanziario scenderà da 753 a 704 miliardi per iscrizione fra le entrate per movimenti di capitale di alcune delle fonti di finanziamento destinate a copertura del disavanzo, in ispecie dei 110 miliardi provenienti dal mutuo contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche che per il piano verde e dei 188 miliardi ottenuti dalla emissione di buoni del Tesoro novennali 1971.

8. — *Confronto delle spese effettive con le corrispondenti previsioni iniziali dell'esercizio 1961-62.*

Le previsioni di spesa effettiva per l'esercizio 1962-63, nell'indicato importo di milioni 4.761.028,2, si riassumono come dal prospetto che segue, nel raffronto con le previsioni iniziali per la gestione 1961-62:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PREVISIONI ESERCIZIO 1961-62		PREVISIONI ESERCIZIO 1962-63		DIFFERENZE	
	in milioni Importi di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
I. - Oneri a carattere economico e produttivo:						
Spese per opere pubbliche e strade ferrate	718.134,5	16,5	775.489,8	16,3	+ 57.355,3	— 0,2
Spese per i servizi economici	232.854,6	5,4	251.946,2	5,3	+ 19.091,6	— 0,1
	950.989,1	21,9	1.027.436	21,6	+ 76.446,9	— 0,3
II. - Spese per la sicurezza interna ed internazionale:						
Spese per la difesa militare	667.484,7	15,4	717.349,2	15,1	+ 49.864,5	— 0,3
Spese per i servizi di polizia	167.079,1	3,8	186.251,4	3,9	+ 19.172,3	+ 0,1
Spese per la giustizia	81.401	1,9	90.317,3	1,9	+ 8.916,3	—
	915.964,8	21,1	993.917,9	20,9	+ 77.953,1	— 0,2
III. - Spese di carattere sociale:						
Spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza	324.890,8	7,5	383.080,4	8	+ 58.189,6	+ 0,5
Pensioni di guerra	224.800	5,2	240.950	5,1	+ 16.150	— 0,1
	549.690,8	12,7	624.030,4	13,1	+ 74.339,6	+ 0,4
IV. - Istruzione pubblica	651.968,7	15,1	768.815,9	16,1	+ 116.847,2	+ 1
V. - Interessi di debiti pubblici	268.326,6	6,2	262.827,2	5,5	— 5.499,4	— 0,7
VI. - Oneri in dipendenza di prezzi politici e per sovvenzioni ad Aziende autonome	100.690	2,3	98.487,4	2,1	— 2.202,6	— 0,2
VII. - Interventi a favore della finanza regionale e locale	308.116,6	7,1	323.688	6,8	+ 15.571,4	— 0,3
VIII. - Servizi delle finanze, del tesoro e del bilancio	177.683,8	4,1	210.538,1	4,4	+ 32.854,3	+ 0,3

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PREVISIONI ESERCIZIO 1961-62		PREVISIONI ESERCIZIO 1962-63		DIFFERENZE	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
IX. - <i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace</i>	8.642,1	0,2	6.142,1	0,1	- 2.500	- 0,1
X. - <i>Oneri diversi:</i>						
Spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato	169.449,2	3,9	201.782,4	4,2	+ 32.333,2	+ 0,3
Spese aventi relazione con le entrate	112.930	2,6	126.458	2,7	+ 13.528	+ 0,1
Spese per i servizi relativi agli ex territori coloniali	303,4	—	577,8	—	+ 274,4	—
Spese per i servizi all'estero	35.661,8	0,8	42.380,5	0,9	+ 6.718,7	+ 0,1
Spese per i servizi di culto	13.334,2	0,3	13.784,8	0,3	+ 450,6	—
Spese per la liquidazione degli oneri di guerra	25.512,9	0,6	24.137,9	0,5	- 1.375	- 0,1
Fondi indivisi e fondi di riserva	46.202	1,1	36.023,8	0,8	- 10.178,2	- 0,3
	403.393,5	9,3	445.145,2	9,4	+ 41.751,7	+ 0,1
	4.335.466	100	4.761.028,2	100	+ 425.562,2	—

9. — *Spese per il personale.*

Dalla nota preliminare al bilancio di previsione vediamo che le spese del personale in attività di servizio ammontano a lire 1.274.665,8 milioni con un aumento in più di milioni 143.020,8, e a milioni 256.916,7, con un aumento in più di milioni 10.676,9, per il personale in quiescenza, ammontando, così, gli oneri per il personale in attività di servizio e in posizione di quiescenza, a complessivi milioni 1.531.784,5; nel mentre gli stanziamenti per il personale delle principali amministrazioni autonome ammontano a milioni 600.539,2 (complessivamente) con un aumento in più, in relazione alle previsioni 1961-62, di milioni 77.183,6.

Il Ministro del tesoro, in proposito, rilevava che « l'erogazione per il personale in attività di servizio le spese ammontavano a 1.104 miliardi nell'esercizio 1960-61 ed a 1.132 miliardi nell'esercizio 1961-62, e, a 1.275 mi-

liardi nell'esercizio oramai iniziato, con un nuovo aumento del 12,6 per cento, a situazione di previsione.

L'importo delle spese del personale, sul totale delle spese dello Stato, è sempre rimasto intorno al 28-30 per cento (1962-63: 30 per cento; 1961-62: 28 per cento circa; 1957-58: 28,98 per cento).

Ora apprendiamo che la spesa globale per far fronte ai miglioramenti retributivi per l'esercizio 1° luglio 1962-30 giugno 1963 ascenderà a 110 miliardi di lire, essendo stati discussi e definiti, in via generale, i criteri di ripartizione della somma di 110 miliardi, che comportino un miglioramento netto minimo di 8 mila lire mensili, la concessione di « una tantum » per i ferrovieri, i postelegrafonici ed i dipendenti dei monopoli, la abolizione del limite per gli assegni familiari, il conglobamento statistico, l'« una tantum » ai pensionati.

10. — *Spese di investimento.*

È bene rilevare quanta parte della spesa pubblica sia destinata a spese di carattere produttivo, contribuendo, così, al potenziamento della economia nazionale. Dette spese risultano di complessivi milioni 932.501,6, delle quali milioni 838.289,7, a carico della

parte effettiva del bilancio e milioni 94.211,9, della categoria « movimento di capitali ».

Il raffronto tra le dotazioni per il nuovo esercizio concernenti le spese in parola e quelle corrispondenti relative alla gestione 1961-62, distintamente per settori di intervento e per categoria di bilancio, risulta dal prospetto che segue:

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PARTE EFFETTIVA			MOVIMENTO DI CAPITALI			IN COMPLESSO		
	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63	Differenze	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63	Differenze	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63	Differenze
	(Milioni di Lire)								
Opere pubbliche straordinarie (comprese quelle edilizie e le opere straordinarie in gestione all'A.N.A.S.)	(a) 340.046,6	(a) 371.379,1	+ 31.332,5	1.647,3	2.677	+ 1.029,7	(a) 341.693,9	(a) 374.056,1	+ 32.362,2
Interventi nel campo delle opere pubbliche e nei settori economici da attuarsi a cura della Cassa del Mezzogiorno	216.500	227.350	+ 10.850	—	—	—	216.500	227.350	+ 10.850
Agricoltura e bonifica	(a) 88.880,3	(a) 86.794,1	— 2.086,2	12.104,9	12.094,9	— 10	(a) 100.985,2	(a) 98.889	— 2.096,2
Interventi a favore dell'industria	33.815	31.791,9	— 2.023,1	74.017,8	76.104,2	+ 2.086,4	107.832,8	107.896,1	+ 63,3
Addestramento professionale dei lavoratori e cantieri di rimboscimento	8.000	8.000	—	—	—	—	8.000	8.000	—
Partecipazioni ad Enti ed Organismi internazionali a carattere economico	9.402	6.601,5	— 2.800,5	—	—	—	9.402	6.601,5	— 2.800,5
Spettacolo, radiotelevisone e turismo	24.260,8	24.714,7	+ 453,9	47,5	47,5	—	24.308,3	24.762,2	+ 453,9
Interventi nel settore dei trasporti e delle comunicazioni	39.946,5	38.920	— 1.026,5	—	—	—	39.946,5	38.920	— 1.026,5
Mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche, sanitarie, didattiche; acquisto, riparazione e ricollocamento in sito di opere d'arte; altri interventi diversi	39.860,8	42.738,4	+ 2.877,6	3.271,1	3.288,3	+ 17,2	43.131,9	46.026,7	+ 2.894,8
	800.712	838.289,7	+ 37.577,7	91.088,6	94.211,9	+ 3.123,3	891.800,6	932.501,6	+ 40.701

(a) La spesa di miliardi 22,5 autorizzata dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente un piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, che per l'esercizio 1961-62 era stata ripartita, in relazione a quanto stabilito dalla legge medesima, tra il settore delle opere pubbliche straordinarie e quello dell'agricoltura e bonifica in ragione, rispettivamente, di miliardi 17,5 e di miliardi 5 per il 1962-63 viene considerata interamente nel settore delle opere pubbliche straordinarie, non essendo stati ancora predisposti i piani di attuazione in conformità dei quali la somma medesima andrà ripartita tra i due settori in parola.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il problema degli investimenti è collegato con quello del disavanzo (del quale parla il collega Cenini), perchè, come nota anche la relazione della Banca d'Italia, il balzo in avanti compiuto dal 1959-60, risultò frutto, specialmente, di addizionali stanziamenti per interventi straordinari di natura economica, arrivando tali investimenti, come dallo specchio precedente a 932.501,6 milioni.

Al fine di dare nozione del livello raggiunto dagli investimenti (sia in assoluto che rispetto all'entità della entrata, della spesa e del corrispondente disavanzo), nonchè della loro evoluzione, riporto la seguente tabella predisposta dagli uffici della Banca d'Italia (Relazione pag. 243).

ENTRATA, SPESA, DISAVANZO ED INVESTIMENTI DELLO STATO (a)
(gestione di competenza; miliardi di lire)

Esercizi	Entrata netta (b)	Spesa netta (b)	% Entrata Spesa	Disavanzo complessivo netto			Investimenti	Eccedenza investimenti su disavanzo
				Parte effettiva	Movimen. di capitali	Totale		
1	2	3	4=2:3	5	6	7=5+6-2-3	8	9=7+8
<i>Risultanze di consuntivo</i>								
1958-59	3.292	3.466	95 -	124	50	174	624	450
1959-60	3.728	4.152	89,8	337	87	424	972	548
1960-61	4.008	4.468	89,7	403	57	460	966	506
<i>Previsioni iniziali</i>								
1961-62	4.096	4.473	91,6	285	92	377	892	515
1962-63	4.505	4.894	92,1	279	110	389	933	544

(a) Dati di consuntivo in corso di parifica, da parte della Corte dei Conti, per il 1958/59, e provvisori per il 1959/60 e il 1960/61; previsioni iniziali per il 1961/62 e il 1962/63.

(b) Pari, cioè, alla parte effettiva più le «altre» voci del movimento di capitali come da tavola N. 1.

Da tale tabella rilevasi che il rapporto tra entrate e spese, dopo la riduzione prodottasi nell'esercizio 1958-59, ha sintomo di buona ripresa e nell'esercizio 1961-62, e, nell'esercizio 1962-63, e ciò nonostante che gli investimenti si attestino su livelli vicini a quelli della gestione precedente ed alquanto più elevati del 1958-59 (624 miliardi).

Come pure rilevasi che è quasi costante l'andamento della eccedenza degli investimenti sul disavanzo la quale passa dai 450 miliardi del 1958-59, ai 544 del 1962-63.

Rilevasi ancora come tale eccedenza manifesti la proporzione in cui l'avanzo delle

partite correnti concorre alla copertura del fabbisogno per investimenti e come si debba sempre più ricorrere al risparmio pubblico per il finanziamento.

Nel quadro di tali oneri fa sempre più risalto il gruppo delle spese ripartite e dei limiti di impegno, da costituire dal 17 (nel quinquennio) al 22 per cento delle «spese rigide».

Nella relazione, già citata dalla Banca di Italia, a tale proposito, tra gli altri rilievi, si osserva:

Nelle previsioni iniziali del 1961-62 l'importo complessivo delle spese ripartite e dei

limiti di impegno, a carico di entrambe le categorie di bilancio, risulta pari a 884 miliardi: più precisamente tale cifra misura l'incidenza, sullo stesso esercizio, dei programmi di spese pluriennali considerati nelle previsioni iniziali. Gli stessi programmi trovano ulteriore sviluppo negli esercizi successivi: le dimensioni del complessivo onere che ne deriverà ai bilanci che seguono il 1961-62, raggiungono, sempre secondo una valutazione riferita alle spese considerate nelle previsioni iniziali dell'esercizio in corso, 9.493 miliardi (il cui valore attuale, al 1° luglio 1961, è calcolabile in 6.605 miliardi).

Gli interventi statali di ampia portata, recanti oneri a carico di più esercizi, si vanno da qualche tempo facendo più frequenti. Il ricorso al finanziamento pluriennale, reso

indispensabile dal tempo necessario per la realizzazione delle opere programmate, nonché, in taluni casi, dall'entità della prevista spesa globale, ha consentito la regolazione di ingenti pendenze, quali, ad esempio, quelle riguardanti i rapporti tra Stato e I.N.P.S.) e la attuazione di provvidenze dirette a soddisfare fondamentali esigenze e a dare soluzione a problemi da tempo in sospenso.

In gran parte, tali iniziative si esplicano nella forma di investimenti. In considerazione, appunto, della crescente importanza assunta dagli interventi del genere, si è ritenuto opportuno riepilogare, nella tavola che segue i principali programmi pluriennali riguardanti spese di investimenti deliberati a partire dalla fine del 1959.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRINCIPALI PROGRAMMI PLURIENNALI DI SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI

(Descrizione della spesa per tipo d'intervento)

Oggetto della spesa	Durata del programma (anni)	Esercizio iniziale	Onere a carico del bilancio (2)	Principali mezzi di finanziamento	Investimenti complessivi (3)	Legge di approvazione o fase di elaborazione (4)
Abitazioni per i lavoratori agricoli	10	1961-62	200	Mutui ventennali CCOP	200	Legge 30-12-60, n. 1676
« Piano Verde »	5	1960-61	550 (5)	Mutui ventennali CCOP	1.280	Legge 2-6-61, n. 454
« Piano della Scuola » (6)	5	1960-61	661 (7)	« Entrate di bilancio »	291 (8)	Leggi 15-2-61, n. 53, 5-3-61, n. 158 e 26-1-62, n. 17 C. (1866)
Costruzioni di strade e autostrade	10	1961-62	478 (9)	« Entr. di bil. » e mutui	1.150	Legge 24-7-61, n. 729
Potenziamento rete telefonica	7	1961-62	100	Mutui Cassa DD.PP.	100	Legge 26-7-61, n. 718
Sistemazione corsi d'acqua	5	1961-62	127 (10)	« Entrate di bilancio »	127	Legge 25-1-62, n. 11
« Rinascita della Sardegna »	15	1960-61	395	« Entrate di bilancio »	535	S. (1408) C. (3451)
Potenziamento delle FF.SS.	10	1962-63	1.500 (11)	Mutui vari	1.500	Legge 27-4-62, n. 211
« Edilizia popolare »	10	1963-64	200	« Entrate di bilancio »	1.000	C. (3569)
Provvidenze a favore dei territori montani	5	1962-63	71 (12)	« Entrate di bilancio »	71	Deliberazione Consiglio dei Ministri del 17-4-62
Totale			4.282		6.254	

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRINCIPALI PROGRAMMI PLURIENNALI DI SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI (1)
(Riepilogo, per esercizio, delle somme a carico del bilancio) (13)

Esercizi	Abitaz. lavor. agricoli	Piano Verde	Piano Scuola (14)	Costruz. strade autostr.	Potenz. rete telefonica	Sistemaz. corsi acqua	Rinascita Sardegna	Potenz. ziamento Ferrovie	Edilizia popolare	Provvid. territoriali montani	Totale	
											a carico bilancio statale	carico aziende autonome
1960-61	—	115	50	—	—	—	5	—	—	—	170	170
1961-62	20	114	105	19	15	22	15	—	—	—	285	310
1962-63	20	117	150	39	25	23	20	130	—	14	363	538
1963-64	20	101	168	66	15	22	20	150	12	14	383	588
1964-65	20	103	188	68	15	30	25	160	12	14	420	635
1965-66	20	—	—	67	10	30	30	180	22	14	148	373
1966-67	20	—	—	69	10	—	30	180	22	15	121	225
1967-68	20	—	—	36	10	—	35	—	—	—	—	—
1968-69	20	—	—	37	—	—	35	—	—	—	—	—
1969-70	20	—	—	38	—	—	35	700	—	—	515	1.225
1970-71	20	—	—	39	—	—	35	—	—	—	—	—
1971-72	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—
1972-73	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	57	57
1973-74	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	25	25
1974-75	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	15	15
Totale	200	550	661	478	100	127	395	1.500	200	71	2.502	4.282

(1) Sono riportati i principali programmi impostati, successivamente al 31 dicembre 1959 e fino al 20 maggio 1962, a carico dello Stato o delle aziende autonome statali. Gli importi sono indicati in miliardi di lire.

(2) Dello Stato o delle aziende autonome, limitatamente al periodo indicato come durata di ciascun programma di spesa (con esclusione naturalmente, per le spese finanziate con debiti, degli oneri provenienti dall'ammortamento dei mutui).

(3) Diretti e provocati; stima.

(4) È indicata la legge di approvazione oppure, con una lettera, il ramo del Parlamento (accompagnato dal numero del disegno di legge) presso il quale il provvedimento si trova in esame (ove le lettere siano due, la prima indica il ramo del Parlamento che ha approvato il provvedimento).

(5) Relativamente al quinquennio previsto per l'attuazione del piano. Dell'indicato importo di 550 miliardi, 518 riguardano spese in unica soluzione da finanziare con mutui e 32 contributi in annualità. Se si tiene conto della annualità che lo Stato dovrà erogare successivamente a tale periodo, la spesa complessiva sale a 730 miliardi.

(6) Secondo la parziale applicazione (che prevede l'esecuzione della spesa programmata fino a tutto il 1964/65) del progetto attualmente presso il Parlamento, stabilita dal presente Governo. In mancanza di precisi elementi sul contenuto degli emendamenti presentati dal Governo in data 18 maggio 1962, si sono considerati gli oneri contemplati, fino al 30 giugno 1965, dal progetto originario approvato dal Senato, (che include, ovviamente, oneri già autorizzati dalle leggi «stralcio» indicate nell'ultima colonna).

(7) Importo comprensivo di vere e proprie spese d'investimento (distintamente indicate nella sesta colonna) e di oneri d'altra natura (personale).

(8) Spese per edilizia ed attrezzature.

(9) Se si tiene conto delle annualità, che lo Stato dovrà erogare successivamente al decennio indicato, la spesa sale a 1.163 miliardi.

(10) In 30 anni, a partire dal 1956/57, il «piano orientativo» predisposto per l'esecuzione di opere del genere prevede una spesa complessiva di circa 1.700 miliardi, di cui 350 circa già stanziati e 127 contemplati dalla legge riportata nella tavola.

(11) Per 800 miliardi la spesa è stata già assegnata al primo quinquennio, e resa operante, dalla legge indicata nell'ultima colonna. Per l'utilizzo dei restanti 700 miliardi verrà provveduto in un secondo tempo.

(12) Tenendo conto delle annualità che lo Stato dovrà erogare successivamente al quinquennio, la spesa complessiva ammonta a 78 miliardi.

(13) Limitatamente al periodo indicato come durata di ciascun programma di spesa (v. tav. N. 3/4, quarta colonna); miliardi di lire.

(14) Le somme sono state assegnate al 1960/61 sulla base degli stanziamenti già acquisiti dal relativo consuntivo, al 1961/62 sulla base delle risultanze delle previsioni aggiornate, e a ognuno dei rimanenti esercizi secondo la distribuzione contemplata dal progetto di cui alla nota 6, (integrata con le disponibilità residue dei precedenti esercizi in ragione di 1/3 per esercizio).

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. — *Spese per movimento di capitali.*

Per l'esercizio 1962-63 alla categoria « movimento di capitali » sono previste spese per 411.687,7 milioni, con una differenza in me-

no di quelle dell'esercizio precedente di milioni 103.008,5.

Tale spesa, in confronto con le previsioni iniziali dell'esercizio 1961-62, risulta così costituita:

	Esercizio 1961-62	Esercizio 1962-63	Differenze
	(Milioni di lire)		
Estinzione di debiti	316.625 -	231.850,5	- 84.774,5
Accensione di crediti	72.614,5	57.942,5	- 14.672 -
Partite che si compensano con l'entrata . . .	8.790,2	11.290,2	+ 2.500 -
Anticipazioni diverse	27.848 -	2.728 -	- 25.120 -
Partecipazioni azionarie	66.500 -	65.500 -	- 1.000 -
Riscatti di ferrovie	6,5	6,5	-
Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso	22.312 -	42.370 -	+ 20.058 -
	514.696,2	411.687,7	- 103.008,5
	514.696,2	411.687,7	- 103.008,5

In tale somma si ha anche un fondo speciale di milioni 42.370 (per i provvedimenti legislativi in corso, di cui a pagina 31 della nota preliminare) da aggiungersi ai milioni 167.893,3, del capitolo 399, 188.623,8, del capitolo 562; per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (di cui ad elenco n. 5 e n. 6 dello stato di previsione).

12. — *Gestione ammasso del grano.*

I dati che a tal proposito sono riuscito ad appurare sono i seguenti:

L'ammasso obbligatorio del grano è caratterizzato dall'aspetto oneroso della relativa gestione, a causa delle spese per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione del cereale nonchè per interessi sui finanziamenti bancari necessari per il pagamento del prodotto ai conferenti.

In alcune campagne particolari situazioni hanno contribuito ad aggravare l'onerosità dell'ammasso: valga l'esempio delle cessioni gratuite di frumento a favore di categorie di bisognosi o di danneggiati da calamità atmo-

sferiche e quello delle operazioni di vendite all'estero, di permutate, di cessioni a « reintegro » di esportazioni di sfarinati, ecc.; tutti casi, questi, che hanno comportato la rinuncia totale o parziale ai normali ricavi.

I disavanzi relativi alle sole campagne 1958-59 e 1959-60 hanno raggiunto i 150 miliardi di lire complessivamente.

Gli oneri dell'ammasso del grano sono assunti a carico del bilancio dello Stato con appositi provvedimenti legislativi indicanti, tra l'altro, i mezzi finanziari di copertura della spesa.

Siffatta sistemazione giuridica e finanziaria avviene, peraltro — per difficoltà di bilancio e per ritardi nell'inter parlamentare dei provvedimenti — a distanza di tempo rispetto all'epoca di chiusura delle gestioni, per cui sono da fronteggiare ulteriori oneri in aggiunta al disavanzo vero e proprio della campagna, oneri piuttosto consistenti e costituiti dagli interessi passivi sulle prolungate scoperture bancarie.

Attualmente sono in corso di esame al Parlamento:

1) un disegno di legge per l'assunzione a carico dello Stato degli oneri relativi alle

campagne dalla 1954-55 alla 1957-58, con una autorizzazione di spesa di lire 94.529 milioni, in parte destinati anche ad oneri di gestioni anteriori (Atto Camera n. 632): approvato nel 1958 dal Senato, è attualmente all'esame della Camera dei deputati;

2) un disegno di legge relativo all'assunzione a carico dello Stato degli oneri delle campagne 1958-59 e 1959-60 e alla sistemazione di debiti arretrati, con un'autorizzazione di spesa di lire 392.000 milioni per i soli ammassi (provvedimento straordinario che prevede il reperimento dei mezzi finanziari attraverso l'emissione di certificati di credito - Atto Camera n. 2066): presentato alla Camera nel febbraio 1960, non è stato ancora discusso;

3) un disegno di legge inteso a dare assetto alle gestioni « cereali esteri » a partire dalla campagna 1951-52, modificando e integrando le norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169 (Atto Camera n. 2749): presentato per la prima volta al Parlamento nel 1952, è decaduto tanto nella prima che nella seconda Legislatura per lo scioglimento delle Camere; riprodotto all'inizio dello scorso anno, è ora all'esame della Camera dei deputati.

È motivo di preoccupazione il ritardo sinora verificatosi nell'iter dei predetti disegni di legge sia per il permanere delle scoperture bancarie ed il conseguente continuo aumento degli oneri finanziari sia per l'impossibilità di sistemare i rendiconti di gestione.

Il carico degli interessi passivi derivanti da tale ritardo è valutabile, attualmente, sui 35 miliardi di lire all'anno.

Non meno importante ed urgente è il terzo disegno di legge, che non reca nuove autorizzazioni di spesa ma condiziona tutta la resa di conto delle importazioni di grano effettuate dal 1951-52 in poi.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 presenta, sul fondo globale, un accantonamento di lire 14 miliardi per gli oneri della campagna di ammasso obbligatorio del grano 1961-62. Tale importo è determinato in base ad una valutazione provvisoria: la effettiva entità dei predetti oneri, ai sensi di

apposita norma del provvedimento legislativo di assunzione degli oneri stessi a carico dello Stato, saranno accertati in base ai rendiconti finali di gestione.

Nel medesimo stato di previsione figura accantonata la somma di lire 4 miliardi per la nuova disciplina degli ammassi e della tutela economica della produzione granaria, somma che sarà utilizzata per l'attuazione della nuova politica granaria in applicazione del regolamento n. 19 della C.E.E., il quale prevede, come è noto, nuove forme d'intervento statale, in sostituzione degli ammassi, per la disciplina del mercato del grano a decorrere dal 30 luglio 1962.

Il ministro Tremelloni rispondendo a domande dell'onorevole Angelino affermava che gli oneri ancora da sistemare ammontavano complessivamente a circa 1.000 miliardi, dei quali per tre quarti erano rappresentati dagli ammassi.

Il che potrà avvenire in un certo numero di anni, attraverso forme adeguate.

13. — *Gestione di competenza, gestione di cassa, residui.*

Se la gestione di competenza ha determinato un disavanzo, la gestione di cassa ha avuto opposto orientamento sì da permettere al Tesoro di accrescere le sue disponibilità presso la Banca d'Italia, ciò è dovuto all'andamento dei residui. Il ministro Tremelloni nel suo discorso alla Camera ha rilevato l'andamento favorevole degli incassi e dei pagamenti della gestione, avendo nei primi dieci mesi dell'esercizio 1961-62 un'eccedenza degli incassi sui pagamenti in conto competenza di 559 miliardi. Nel mentre il conto dei residui ha dato un esborso di 58 miliardi, determinando una differenza attiva di 11 miliardi.

E la gestione di tesoreria ha avuto, nello stesso periodo di tempo, un introito netto di 154 miliardi.

Ciò dovuto principalmente per le addizionali emissioni di buoni del Tesoro ordinari per 99 miliardi e per il maggior introito dei conti correnti fruttiferi, dando così i due saldi attivi di gestione di bilancio e di tesoreria un introito netto di 165 miliardi, che a

fine aprile ha toccato l'inconsueto importo di 435 miliardi.

Ma, mentre a fine giugno 1961, il peso dei residui sul totale delle entrate e delle spese, rispetto a quello di 10 anni prima, era sceso dal 92 al 50 per cento, il loro ammontare era di nuovo, salito a 2.320 miliardi di residui passivi contro 955 miliardi di residui attivi. Si ritiene, però, che una valutazione orientativa della partita dovrà ridurre alla metà l'importo prima indicato.

Ed invero è stato osservato che dei residui passivi di 2.320 miliardi in essere al 30 giugno 1961, ben 1.160 miliardi riguardano, insieme, opere pubbliche ed interventi a favore di enti locali e che degli 845 miliardi relativi ad opere pubbliche ben 355 riguardano assegnazioni straordinarie non ancora effettivamente impegnate, ma conservate nel conto dei residui ai sensi delle vigenti norme contabili.

Ed ancora l'aumento nel volume dei residuo passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-1962, di 376 miliardi, riguarda, in specie, le spese per l'attuazione dell'ordinamento regionale (103 miliardi), le assegnazioni a favore di aziende autonome (40 miliardi), particolari contributi a Comuni e Provincie (77 miliardi), restituzioni e rimborsi d'imposte (59 miliardi), devoluzione di entrate erariali a enti locali (30 miliardi), oneri relativi al « piano verde » (114 miliardi).

14. — *Debito pubblico.*

L'accertamento e la misurazione delle passività maturate a carico dello Stato a seguito delle obbligazioni assunte per lo svolgimento della sua attività finanziaria, sono rappresentati dalla seguente tabella predisposta dalla Banca d'Italia (pagina 266 della relazione):

SITUAZIONE DELLE PASSIVITA' DELLO STATO

(consistenza al 30 giugno 1961; miliardi di lire)

Voci	IMPORTO
<i>Debito pubblico interno:</i>	
Debito pubblico interno (situazione ufficiale)	5.880
Mutui CCOP (1)	287
Raccolta dell'Amministrazione postale (1)	2.300
Altri conti con la Banca d'Italia (2)	98
Finanziamenti UIC (1)	160
Circolazione di Stato (1)	85
<i>meno:</i> Titoli di Stato, obbligazioni ferroviarie e c/c fruttifero della Cassa DD.PP.	1.297
<i>meno:</i> Partite varie del c/c « Banco di Napoli e altri istituti » e sfasamenti contabili (1)	4
Totale, secondo la tavola N. 4	7.509
<i>Debito pubblico estero</i> (3)	77
	7.586
<i>Altre passività del conto patrimoniale</i> (4):	
Debiti di tesoreria, totale (5)	1.074
<i>meno:</i> Conti attinenti a rapporti con il bilancio, con la Posta e con la Cassa DD.PP. (6)	429
Debiti di tesoreria, netti	645
	8.231
Residui passivi, totale	2.320
<i>meno:</i> Partite di natura contabile o compensativa	1.340
Residui passivi, netti, liquidabili (7)	980
	9.211
Altri residui passivi, di futura incidenza (8)	815
	10.026
Valore attuale di spese ripartite (9)	1.580
Totale generale	11.606
Garanzie prestate dallo Stato	1.565

(1) Secondo il sistema di calcolo illustrato alla tavola N. 11.

(2) Secondo il sistema di calcolo illustrato alla tavola N. 11, più il finanziamento ammassi della Banca d'Italia.

(3) Esclusi i prestiti garantiti dallo Stato (che figurano tra le garanzie statali riportate nell'ultima voce della tavola).

(4) Escusi i « debiti vari » (costituiti da anticipazioni ed altri debiti non iscritti nella situazione ufficiale del debito pubblico), i « residui perenti » e le « partite in corso di sistemazione riferibili a residui di bilancio ».

(5) Escluso il debito fluttuante, già compreso nel totale del debito pubblico interno.

(6) Cioè, i c/c infruttiferi intestati alla Cassa DD.PP., al Ministero PP.TT. e ai Certificati doganali, il c/c fruttifero intestato al Fondo acquisto B.T.P. e le contabilità speciali intestate all'Ordinatore Vaglia e Risparmi e alla Azienda PP.TT. (c/c di bilancio).

(7) Limitatamente, cioè, all'importo effettivamente suscettibile di liquidazione all'epoca di riferimento del calcolo (30 giugno 1961).

(8) Pari all'importo degli impegni per opere pubbliche da eseguire e delle somme ancora prive, al 30 giugno 1961, dei presupposti necessari per la loro liquidazione.

(9) Limitatamente alla parte concernente prestazioni già realizzate.

Su tale situazione il ministro Tremelloni, nel suo discorso alla Camera del 29 maggio ultimo scorso (che solo ora ho potuto leggere nel testo stenografico, perchè distribuito alla fine della prima decade di luglio, quando già avevo riferito ai colleghi della Commissione) ha fatto degli opportuni e precisi rilievi: ai 10 mila miliardi si arriva se all'ammontare del debito patrimoniale fluttuante si aggiunge l'incidenza dei residui, il valore attuale delle spese a pagamento differito per opere dello Stato relative a prestazioni già eseguite, ed altre passività varie.

Ma le dimensioni del debito pubblico rispetto al livello del reddito nazionale, e nel nostro e in altri paesi, hanno raggiunto proporzioni ben più rilevanti.

Nel 1938 questo rapporto, in Italia, era del doppio.

Per il debito fluttuante basti osservare che i privati detengono importi in buoni del Tesoro ordinari inferiori al 10 per cento della loro consistenza complessiva essendo la restante nelle casse delle banche e degli istituti di credito; nel mentre i privati detengono circa il sessanta per cento dei titoli di Stato a medio e lungo termine. Ciò giova al bilancio che ha la possibilità di ridurre gli oneri per gli interessi, senza la preoccupazione di improvvisi massicci rimborsi, data la natura degli investitori.

15. — *Qualificazione della spesa pubblica.*

È stato autorevolmente rilevato come il bilancio dello Stato moderno si configura come strumento essenziale di programmazione e di attuazione di una complessa attività che il pubblico potere pone in essere, nell'unitaria visione degli obiettivi statali da raggiungere.

L'attività statale non è più configurata dai classici fini di conservazione e di difesa dell'aggregato sociale, ma dai suoi riflessi e dalle sue possibilità sul livello e sulla composizione del reddito nazionale, sull'occupazione, sulla stabilità monetaria.

Non più, quindi, una « finanza neutrale », ma una « finanza funzionale ».

È quindi interventi sempre più ampi della spesa pubblica per le infrastrutture fondamentali, di cui essenziale appare per il

prossimo avvenire quello che massimamente giovi al miglioramento d'ordine economico, culturale, morale di tutti i componenti la comunità nazionale.

La spesa pubblica è, e dovrà diventare sempre più il fattore principale di incivilimento, meta ultima della nostra società.

Molto è stato già fatto per tutti i settori, basti il ricordare che per la pubblica istruzione le spese sono passate da 228 miliardi di lire del 1950-51, ai 710 miliardi del 1960-1961 ed ai 789 dell'esercizio 1962-63, con un aumento del 220 per cento, nel decennio, e dell'8 per cento sui risultati del 1960-61, ma molto si dovrà ancora fare, secondo i piani di investimento e programmazione economica, nell'unità del bilancio statale e della produttività della spesa pubblica, legata all'unità e produttività dell'intero sistema economico e sociale del Paese.

Il ministro Tremelloni nel discorso conclusivo alla discussione dello stato di previsione Tesoro del 29 maggio ultimo scorso alla Camera, enunciava e chiariva le premesse tecniche della politica finanziaria, per una politica di bilancio impostata su scelte prioritarie tra l'una e l'altra spesa, così:

1) l'esatta e tempestiva conoscenza dei fenomeni economici e di quelli in specie dell'attività finanziaria pubblica;

2) la semplicità e la chiarezza dei documenti che danno conto dell'attività finanziaria pubblica ed il loro largo accesso per tutti i cittadini;

3) un apparato amministrativo efficiente cioè capace di fornire tempestività massima e costi relativamente minimi;

4) l'inserimento nel bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese dello Stato.

Onorevoli colleghi, i chiarimenti dati dal Ministro del tesoro, nel pensiero armonico già espresso dagli altri ministri finanziari e dal Presidente del Consiglio ci confortano e ci assicurano che votando lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, avremo ben provveduto alle migliori sorti del nostro Paese.

CONTI, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella A*).

È altresì autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per lo esercizio medesimo.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare

in applicazione del disposto dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 6.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 7.

Le spese autorizzate dal provvedimento concernente il Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono stabilite in lire 17.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63.

Art. 8.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 560 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'esercizio 1962-63.

Art. 10.

Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 feb-

braio 1961, n. 59, è fissato, per l'esercizio finanziario 1962-63, in lire 75.107.074.000.

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, è autorizzata in lire 3.700.000.000.

Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, numero 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150 mila, prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 12.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 8.000.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1167.

Art. 13.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1962-63, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 462 e 464 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 14.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'esercizio 1962-63, in lire 10.000.000.

Art. 15.

È data facoltà al Ministro del tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1962-1963, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non può superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo articolo 34 ed è devoluto al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1° gennaio 1963 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei Buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'esercizio finanziario 1962-63, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da

corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei Buoni del Tesoro ordinari.

Art. 17.

In attesa del perfezionamento degli atti richiesti dalla legge 23 giugno 1961, n. 520, ai fini dell'assunzione di personale a contratto a termine rinnovabile per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà intellettuale, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, fondi iscritti al capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 ai capitoli 145, 161, 162, 163, 165, 166 e 169 del medesimo stato di previsione dai quali è stata tratta, ai sensi della succitata legge, la dotazione del suindicato capitolo.

Art. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962-63, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori — sostituiti dai ruoli aggiunti con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 — per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonchè le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 399, 562 e 610 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere nell'esercizio 1962-63, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello esercizio stesso.

Art. 21.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 le somme da corrispondere dalle singole Amministrazioni a quella delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da quest'ultima sostenute per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione della spesa delle dette Amministrazioni.

Art. 22.

Per l'esercizio 1962-63, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenute per l'esercizio delle linee di scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 32.330.000.000 iscritto al capitolo n. 463 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 23.

Per l'esercizio finanziario 1962-63 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazio-

ne delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro. L'ammontare di tali somme è, per ora, previsto, in via presuntiva, in lire 9.000.000.000.

Di detto importo, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro autorizzato col precedente articolo 21 e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 24.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra l'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine, la somma di lire 80.000.000 iscritta al capitolo n. 478 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 per le spese da sostenersi dai predetti Enti, in dipendenza della legge 25 aprile 1961, n. 355, per la corrispondenza ufficiale.

Art. 25.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 400, 401, 560 e 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 nonchè il fondo iscritto al capitolo n. 559 del medesimo stato di previsione, anche in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente norme per la sistemazione del personale assunto dal

Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende Autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 26.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione.

Art. 27.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'esercizio 1962-63, in lire 249.735.950 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 28.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per l'esercizio 1962-63 in lire 150 miliardi.

Art. 29.

In esecuzione della legge 4 luglio 1959, n. 461, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro per l'esercizio 1962-63, della somma di lire 3 miliardi a saldo del conferimento statale al capitale della Banca Nazionale del Lavoro, di cui alla legge medesima.

Art. 30.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 22.800.000.000 iscritto al capitolo n. 548 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 31.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e nel bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, le variazioni compensative occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti concernenti la sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello stato e il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.

Art. 32.

I residui risultanti al 1° luglio 1962 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1962-63, soppressi

nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 33.

È prorogata per l'esercizio finanziario 1962-63 l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514, recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.

Art. 34.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, e cioè:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive

Entrata	L.	4.482.212.267.225
Spesa	»	4.761.028.226.796
Disavanzo effettivo	L.	278.815.959.571

Movimento di capitali

Entrata	L.	37.188.262.045
Spesa	»	411.687.742.665
Disavanzo	L.	374.499.480.620

Riassunto generale

Entrata	L.	4.519.400.529.270
Spesa	»	5.172.715.969.461
Disavanzo finanziario L.		<u>653.315.440.191</u>